

D.G.R. 25 gennaio 2010, n. 67 (1).

Delib.G.R. 14 dicembre 2009, n. 1153. Protocolli di Intesa fra la Regione Toscana e gli Enti interessati per l'applicazione operativa delle attività previste in ambito carcerario. Approvazione schemi.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2010, n. 6, parte seconda.

La Giunta regionale

Vista la Legge Costituzionale 3/2001 di modifica al Titolo V della Costituzione Italiana che prevede l'assunzione da parte delle Regioni e delle Amministrazioni locali del ruolo di programmazione, coordinamento e attuazione di una serie di materie a competenza esclusiva o concorrente;

Visto il D.P.C.M. 1° aprile 2008, concernente "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";

Visto il documento "Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria", approvato il 19 marzo 2008 dal Ministero della Giustizia e dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che prevede la possibilità di sviluppare patti di inclusione sociale a livello regionale e/o locale anche tra la Regione ed il Ministero della Giustizia nell'ambito delle politiche sociali del settore carcerario;

Vista la L.R. n. 40/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale", la quale detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

Vista la L.R. n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", con riferimento specifico all'art. 3, che detta i principi del sistema sociale integrato, ed all'art. 58, che detta le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;

Vista la L.R. n. 64/2005 "Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana";

Vista la Delib.G.R. 14 dicembre 2009, n. 1153 con cui è stato approvato il "Protocollo di intesa fra il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana per lo svolgimento di attività congiunte nell'ambito carcerario";

Visto in particolare che il Protocollo di intesa sopracitato prevede, all'art. 2, la definizione entro trenta giorni dalla stipula di un "apposito protocollo operativo regionale contenente un programma delle azioni sulle materie in oggetto", il quale contenga un programma operativo delle azioni da svolgere sinergicamente nell'ambito carcerario;

Ritenuto quindi opportuno approvare lo schema del “Protocollo di intesa operativo regionale tra la Regione Toscana, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana ed il Centro di Giustizia Minorile della Toscana e dell’Umbria”, allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente il programma operativo delle azioni da svolgere sinergicamente nell’ambito carcerario per l’attuazione delle attività previste dal protocollo di intesa di cui alla Delib.G.R. 14 dicembre 2009, n. 1153;

Visti inoltre i protocolli firmati dalla Regione Toscana, dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e rispettivamente dall’Università di Firenze in data 31 ottobre 2000, dall’Università di Pisa in data 14 maggio 2003, e dall’Università di Siena in data 14 maggio 2003, concernenti la realizzazione e l’ampliamento del Polo Universitario Penitenziario Toscano;

Ritenuto necessario aggiornare i sopracitati Protocolli di intesa sulla base del cambiamento istituzionale e normativo intercorso in questo periodo di attuazione dei protocolli, ma soprattutto per venire incontro alle mutate esigenze della popolazione sottoposta a pene detentive, all’aumento del numero di detenuti che negli anni si è iscritto a corsi universitari, alla necessità di razionalizzare e coordinare le attività svolte dalle Università di Firenze, Pisa e Siena nell’ambito carcerario;

Considerato che con il nuovo protocollo si intende dare stabilità all’attività didattica universitaria svolta dalle Università di Firenze, Pisa e Siena nell’ambito carcerario, rendere più fruibile e omogeneo l’accesso agli studi universitari da parte della popolazione detenuta, garantire l’accesso alle strutture penitenziarie al personale coinvolto nell’attività didattica e tutoriale, nonché coordinare tutta l’attività universitaria in ambito carcerario attraverso il potenziamento del “Polo Universitario Penitenziario della Toscana”;

Ritenuto quindi opportuno approvare lo schema del “Protocollo di intesa per il Polo Universitario Penitenziario della Toscana tra la Regione Toscana, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Pisa, l’Università degli Studi di Siena”, allegato “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l’attuazione dell’attività universitaria in ambito carcerario;

Richiamato l’art. 2 della L.R. n. 64/2005, nel quale si prevede, in funzione di prima attuazione del testo legislativo, la stipula di un Protocollo d’Intesa fra la Giunta Regionale toscana e i competenti organi di vertice, a livello regionale, dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, mediante il quale individuare gli impegni e le procedure di collaborazione occorrenti per migliorare lo stato di salute della popolazione carceraria;

Vista la Delib.G.R. 12 marzo 2007, n. 178 con cui è stato approvato il “Protocollo Intesa Regione Toscana, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria toscana e Centro Giustizia Minorile Toscana e Umbria”, concernente la salute in carcere;

Ritenuto necessario aggiornare il sopracitato Protocollo di intesa sulla base del cambiamento istituzionale e normativo intercorso in questo periodo di attuazione del protocollo, ma soprattutto per venire incontro alle mutate esigenze della popolazione sottoposta a pene detentive;

Ritenuto quindi opportuno approvare lo schema del “Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria ed il Centro di Giustizia Minorile della Toscana e dell’Umbria per l’applicazione del Protocollo nazionale, sancito in Conferenza Unificata, relativo alla definizione delle forme di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario”, allegato “C” al presente atto quale parte integrante e sostanziale,

contenente il programma operativo delle azioni sanitarie da svolgere sinergicamente nell'ambito carcerario;

Vista la L. 40/2001 "Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori", che prevede, tra l'altro, misure di pena alternative per donne madri e assistenza per i figli minorenni;

Ritenuto opportuno procedere all'avvio di un progetto sperimentale che prevede la creazione di una Sezione a Custodia Attenuata, ove verranno soggiornate donne imputate o condannate, che abbiano con sé bambini sino a tre anni, al fine di garantire il rapporto madre-figlio nei primi anni di vita del minore;

Considerato che per l'attuazione dell'azione sopracitata si ritiene opportuno prevedere un'azione di collaborazione fra vari soggetti istituzionali e non istituzionali ricoprenti, ognuno per le sue specificità, i vari settori di attività connessi all'istituzione ed alla gestione di una sezione a custodia attenuata specializzata per donne imputate o condannate aventi bambini sino a tre anni;

Ritenuto quindi opportuno approvare lo schema del "Protocollo di intesa tra Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, La Regione Toscana, Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, L'Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa di Firenze, L'Istituto degli Innocenti di Firenze per la creazione di una Sezione a Custodia Attenuata per Detenute Madri", allegato "D" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente il programma operativo delle azioni da svolgere sinergicamente nell'ambito carcerario per l'attuazione sperimentale di una sezione a custodia attenuata specializzata per donne imputate o condannate aventi bambini sino a tre anni;

Considerato che per l'espletamento delle attività previste dal protocollo di cui all'art. 15 dell'allegato "A" sopracitato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, non risulta possibile quantificare allo stato attuale le risorse finanziarie necessarie, e che pertanto l'atto diverrà efficace al momento della quantificazione dettagliata degli oneri finanziari delle singole attività, e del reperimento delle somme specifiche all'interno dei bilanci regionali annuali attraverso gli appositi atti di attuazione successivi;

Considerato che per l'espletamento delle attività dal protocollo di cui all'art. 12, comma 3 punto a) dell'allegato "B" sopracitato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, si necessitano risorse finanziarie complessive pari a 75.000,00 Euro, per un contributo annuo pari a 25.000,00 Euro;

Ritenuto quindi di prenotare la somma totale di Euro 50.000,00 per l'espletamento delle attività previste dal sopracitato protocollo per gli anni 2010 e 2011, allegato "B" al presente atto quale parti integrante e sostanziale, suddividendo la somma totale in due quote annuali di Euro 25.000,00 l'una, da prenotarsi rispettivamente, per l'anno 2010 sul capitolo 23028, dando atto che la copertura finanziaria è assicurata nell'ambito dei fondi vincolati iscritti al capitolo 23028 del bilancio 2009, richiesti a titolo di avanzo vincolato, ai sensi dell'art. 34, comma 6 lettera a) della L.R. n. 36/2001 sullo stesso capitolo del bilancio di previsione per l'anno 2010 e per l'anno 2011 sul capitolo 22048, imputando la prenotazione alla prenotazione generica numero 1 assunta con Delib.C.R. n. 113/2007 sul bilancio 2011;

Dato atto che la copertura finanziaria dell'importo a carico dell'esercizio 2012, è da considerare rinviata all'approvazione del nuovo "Piano Integrato Sociale Regionale" che sarà approvato dal Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 41/2005 e che pertanto per tale annualità l'atto diverrà

efficace al momento del reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'interno del bilancio regionale attraverso gli appositi atti di attuazione successivi;

Considerato che per l'espletamento delle attività dal protocollo di cui all'allegato "C" sopracitato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, si necessitano di risorse finanziarie pari a 3.000.000,00 Euro per l'anno 2010;

Considerato che per l'anno 2010 risulta presente la copertura finanziaria necessaria, già assunta con prenotazione specifica numero 53 sul capitolo 24047 del bilancio 2010 attraverso la Delib.G.R. 28 dicembre 2009, n. 1307 relativa a "Superamento delle criticità riscontrate all'Interno degli Istituti penitenziari, dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino e del Centro Clinico Don Bosco di Pisa";

Considerato che per l'espletamento delle attività previste dal protocollo di cui all'allegato "C" sopracitato per gli anni 2011 e 2012, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, non risulta possibile quantificare allo stato attuale le risorse finanziarie necessarie, e che pertanto per tali annualità l'atto diverrà efficace al momento della quantificazione dettagliata degli oneri finanziari delle singole attività, e del reperimento delle somme specifiche all'interno dei bilanci regionali annuali attraverso gli appositi atti di attuazione successivi;

Considerato che per l'espletamento delle attività previste dal protocollo di cui all'allegato "D" sopracitato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, non risulta possibile quantificare allo stato attuale le risorse finanziarie necessarie, e che pertanto l'atto diverrà efficace al momento della quantificazione dettagliata degli oneri finanziari delle singole attività, e del reperimento delle somme specifiche all'interno dei bilanci regionali annuali attraverso gli appositi atti di attuazione successivi;

Vista la L.R. 23 dicembre 2009, n. 78 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e Bilancio pluriennale 2010/2012";

Vista la Delib.G.R. 28 dicembre 2009, n. 1298 "Approvazione bilancio gestionale 2010 e pluriennale 2010/2012";

A voti unanimi

Delibera

di approvare, per le motivazioni sopra espresse, lo schema del "Protocollo di intesa operativo regionale tra la Regione Toscana, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana ed il Centro di Giustizia Minorile della Toscana e dell'Umbria", allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente il programma operativo delle azioni da svolgere sinergicamente nell'ambito carcerario;

di approvare, per le motivazioni sopra espresse, lo schema del "Protocollo di intesa per il Polo Universitario Penitenziario della Toscana tra la Regione Toscana, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università

degli Studi di Pisa, l'Università degli Studi di Siena", allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'attuazione dell'attività universitaria in ambito carcerario;

di approvare, per le motivazioni sopra espresse, lo schema del "Protocollo d'Intesa tra l'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Toscana, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Centro di Giustizia Minorile della Toscana e dell'Umbria per l'applicazione del Protocollo nazionale, sancito in Conferenza Unificata, relativo alla definizione delle forme di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario", allegato "C" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'attuazione dell'attività sanitaria in ambito carcerario;

di approvare, per le motivazioni sopra espresse, lo schema del "Protocollo di intesa tra Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, La Regione Toscana, Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, L'Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa di Firenze, L'Istituto degli Innocenti di Firenze per la creazione di una Sezione a Custodia Attenuata per Detenute Madri", allegato "D" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'attuazione sperimentale di una sezione a custodia attenuata specializzata per donne imputate o condannate aventi bambini sino a tre anni;

di considerare che per l'espletamento delle attività previste dal protocollo di cui all'art. 15 dell'allegato "A" sopracitato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, non risulta possibile quantificare allo stato attuale le risorse finanziarie necessarie, e che pertanto l'atto diverrà efficace al momento della quantificazione dettagliata degli oneri finanziari delle singole attività, e del reperimento delle somme specifiche all'interno dei bilanci regionali annuali attraverso gli appositi atti di attuazione successivi;

di considerare o che per l'espletamento delle attività dal protocollo di cui all'art. 12, comma 3 punto a) dell'allegato "B" sopracitato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, si necessitano risorse finanziarie complessive pari a 75.000,00 Euro, per un contributo annuo pari a 25.000,00 Euro;

di prenotare la somma totale di Euro 50.000,00 per l'espletamento delle attività previste dal sopracitato protocollo per gli anni 2010 e 2011, allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, suddividendo la somma totale in due quote annuali di Euro 25.000,00 l'una, da prenotarsi rispettivamente, per l'anno 2010 sul capitolo 23028, dando atto che la copertura finanziaria è assicurata nell'ambito dei fondi vincolati iscritti al capitolo 23028 del bilancio 2009, richiesti a titolo di avanzo vincolato, ai sensi dell'*art. 34, comma 6 lettera a) della L.R. n. 36/2001* sullo stesso capitolo del bilancio di previsione per l'anno 2010, e per l'anno 2011 sul capitolo 22048, imputando la prenotazione alla prenotazione generica numero 1 assunta con *Delib.C.R. n. 113/2007* sul bilancio 2011;

di dare atto che la copertura finanziaria dell'importo a carico dell'esercizio 2012 è da considerare rinviata all'approvazione del nuovo "Piano Integrato Sociale Regionale" che sarà approvato dal Consiglio Regionale ai sensi della *L.R. n. 41/2005* e che pertanto per tale annualità l'atto diverrà efficace al momento del reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'interno del bilancio regionale attraverso gli appositi atti di attuazione successivi;

di considerare che per l'espletamento delle attività dal protocollo di cui all'allegato "C" sopracitato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, si necessitano di risorse finanziarie pari a 3.000.000,00 Euro per l'anno 2010;

di considerare che per l'anno 2010 risulta presente la copertura finanziaria necessaria, già assunta con prenotazione specifica numero 53 sul capitolo 24047 del bilancio 2010 attraverso la Delib.G.R. 28 dicembre 2009, n. 1307 relativa a "Superamento delle criticità riscontrate all'Interno degli Istituti penitenziari, dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino e del Centro Clinico Don Bosco di Pisa";

di considerare che per l'espletamento delle attività previste dal protocollo di cui all'allegato "C" sopraccitato per gli anni 2011 e 2012, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, non risulta possibile quantificare allo stato attuale le risorse finanziarie necessarie, e che pertanto per tali annualità l'atto diverrà efficace al momento della quantificazione dettagliata degli oneri finanziari delle singole attività, e del reperimento delle somme specifiche all'interno dei bilanci regionali annuali attraverso gli appositi atti di attuazione successivi;

di considerare che per l'espletamento delle attività previste dal protocollo di cui all'allegato "D" sopraccitato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, non risulta possibile quantificare allo stato attuale le risorse finanziarie necessarie, e che pertanto l'atto diverrà efficace al momento della quantificazione dettagliata degli oneri finanziari delle singole attività, e del reperimento delle somme specifiche all'interno dei bilanci regionali annuali attraverso gli appositi atti di attuazione successivi;

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato a sottoscrivere i citati protocolli di intesa, apportando in sede di stipula le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

di dare mandato alle specifiche Direzioni Generali interessate la predisposizione degli eventuali atti amministrativi necessari per l'espletamento delle attività previste nei singoli protocolli di intesa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T., ai sensi dell'*art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. n. 23/2007* e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'*art. 18 comma 2 della medesima L.R. n. 23/2007*.

Allegato A

Protocollo di intesa

Tra

Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria della Toscana

Regione Toscana

Università degli studi di Firenze

Università degli studi di Pisa

Università degli studi di Siena

L'anno duemiladieci, il giorno del mese

- il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana, con sede in Firenze, via Bolognese, n. 84, di seguito indicato come "PRAP" rappresentato dal Provveditore Regionale, Dott.ssa Maria Pia Giuffrida;
- l'Università di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4, di seguito indicata come "Università di Firenze", rappresentata dal Rettore, Prof. Alberto Tesi;
- l'Università di Pisa, con sede in Pisa, - Lungarno Pacinotti, 43 - 56126 Pisa, di seguito indicata come "Università di Pisa", rappresentata dal Rettore, Prof. Marco Pasquali;
- l'Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena, di seguito indicata come "Università di Siena", rappresentata dal Rettore, Prof. Silvano Focardi;
- la Regione Toscana, con sede in p.zza Duomo, 10, Firenze di seguito indicata come "Regione", rappresentata dal

Premesso che

- gli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione riconoscono l'istruzione e la formazione come diritto fondamentale della persona, da garantire pertanto anche ai soggetti in esecuzione penale in carcere o in misura alternativa;
- la promozione di un sistema regionale integrato di opportunità formative destinate a persone detenute negli Istituti Penitenziari della Toscana, o in esecuzione penale esterna, con riferimento agli studi universitari e alla formazione post-secondaria, risulta fondamentale per garantire tale diritto;
- la valorizzazione del significato trattamentale dei percorsi di istruzione, formazione professionale e del compimento di studi universitari dei detenuti risulta determinante nella prospettiva del

reinserimento sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 27 della Costituzione e dall'Ordinamento Penitenziario;

- che è importante diffondere la conoscenza all'interno dell'Università dei problemi del mondo penitenziario con la realizzazione di ricerche, collaborazioni e iniziative culturali comuni, su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari;

- che il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana, le Università di Firenze, Pisa e Siena, e la Regione Toscana, avendo esaminato l'esperienza realizzata gradualmente a partire dall'anno accademico 2000-2001, e con piena cognizione dei risultati positivi, delle necessità e dei problemi che si sono presentati in questi primi anni di lavoro comune, ritengono opportuno procedere ad una unificazione dei Protocolli d'intesa che hanno dato origine ai tre attuali Poli Universitari Penitenziari negli Istituti del distretto. Ciò al fine di attivare un efficace sistema regionale integrato di opportunità che riaffermi le finalità generali originarie, ridefinisca la durata degli accordi, adatti le modalità di gestione e la composizione degli organi, secondo un criterio di semplificazione, definendo altresì i compiti istituzionali di ciascun soggetto e gli impegni di reciprocità che gli stessi assumono;

- che per questo insieme di attività, gli Enti Firmatari ritengono necessario realizzare un sistema integrato di coordinamento, che si intende attivare, ferma restando l'autonomia delle singole Università nella organizzazione e gestione dei propri percorsi formativi.

Tutto ciò premesso, considerando la premessa parte integrante e sostanziale del presente protocollo, le parti indicate in epigrafe

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 Finalità.

1. È costituito il “Polo Universitario Penitenziario della Toscana”, quale sistema integrato di coordinamento delle attività volte a consentire ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari della Toscana, e ai soggetti in esecuzione penale esterna, il conseguimento di titoli di studio di livello universitario, secondo le modalità indicate nel presente protocollo.

2. Alla realizzazione del Polo Universitario Penitenziario della Toscana, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana, l'Università di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università di Siena, la Regione Toscana, dedicheranno strutture, risorse e professionalità secondo quanto di seguito indicato e secondo le ulteriori decisioni che i rispettivi organi adotteranno congiuntamente di volta in volta.

3. Gli Enti firmatari si impegnano altresì ad adottare ogni atto finalizzato al coinvolgimento, nelle attività di cui al presente protocollo, degli enti, delle istituzioni presenti sul territorio, ivi compreso il volontariato.

Articolo 2 Destinatari.

1. Sono destinatari delle attività formative di cui al presente protocollo i detenuti e gli internati, italiani e stranieri, presenti negli istituti penitenziari della Toscana o i soggetti in esecuzione penale esterna sul territorio della regione che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, intendano immatricolarsi o siano iscritti a corsi universitari, secondo le modalità previste nel presente protocollo.
2. L'immatricolazione o l'iscrizione a corsi di studio attivati dalle Università avverrà secondo le procedure ed alle condizioni e secondo le procedure vigenti presso ogni Ateneo.
3. In relazione agli stranieri privi di permesso di soggiorno, gli Enti Firmatari convengono che la presenza in Italia per l'esecuzione della pena debba considerarsi come presenza legale, e quindi dà titolo all'iscrizione all'Università.

Articolo 3 Sedi.

1. Le attività di cui al presente protocollo si svolgeranno, oltre che presso le Università firmatarie per i soggetti in esecuzione di pena in misura alternativa, per i soggetti detenuti e internati nelle sedi individuate dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana d'intesa con le Università e con la Regione Toscana e, in via di prima applicazione, precisamente:
 - a) Casa Circondariale di Prato;
 - b) Casa Circondariale di Pisa;
 - c) Casa di Reclusione di S. Gimignano;
2. In queste sedi il P.R.A.P. e le Direzioni degli istituti garantiranno la logistica necessaria al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente protocollo e le Università garantiranno la didattica per tutti i corsi di studio attivati, adottando metodiche formative flessibili, fermi restando i limiti e le condizioni indicate ai successivi articoli.
3. Fermo quanto stabilito nelle norme transitorie del presente protocollo, attività universitarie in sedi diverse da quelle indicate al primo comma, saranno disciplinate dal Comitato Regionale di Indirizzo e Coordinamento sentiti gli Enti firmatari, nonché gli Istituti interessati e il territorio di riferimento.

Articolo 4
Comitato Regionale di Indirizzo e coordinamento.

1. È istituito il Comitato Regionale di Indirizzo, coordinato dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e composto da:

- a) I Rettori delle Università di Firenze, di Siena, di Pisa o loro Delegati;
- b) Gli Assessori Regionali alle Politiche Sociali, all'Istruzione, Formazione e Lavoro, alla Ricerca e Università, o personale delegato;
- c) I Direttori degli Istituti Penitenziari sedi di polo universitario e degli Uffici Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di riferimento;
- d) Il Rappresentante dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU);
- e) Un funzionario del Provveditorato con funzioni di segretario.

2. Il Comitato

- a) promuove l'integrazione del lavoro universitario a livello regionale;
- b) discute e decide gli orientamenti generali per lo sviluppo dell'intero progetto;
- c) assume le decisioni riguardanti l'integrazione delle risorse istituzionali degli Enti firmatari ed opera per il reperimento di altre risorse dal territorio;
- d) promuove iniziative nei confronti dei Ministeri interessati;
- e) delibera su ogni altro problema che coinvolga l'insieme delle sedi di attività universitarie, sulle proposte di variazione delle sedi principali dell'attività universitaria e sulle attività da svolgere nelle altre sedi.

3. Il Coordinatore del Comitato Regionale di Indirizzo può convocare, d'intesa con gli Enti firmatari, su specifiche tematiche all'ordine del giorno, rappresentanti di istituzioni, Enti o soggetti della rete sociale.

4. Il Comitato Regionale di Indirizzo si riunisce:

- a) almeno una volta l'anno, tra il 1° settembre e la fine di ottobre, per le immatricolazioni e le decisioni riguardanti l'integrazione delle risorse istituzionali degli Enti Firmatari, e la promozione di ogni utile iniziativa che favorisca l'informazione e il coinvolgimento di istituzioni, realtà sociali del territorio, cittadini;
- b) ogni volta che sia richiesto dal Coordinatore o da ogni singolo componente per particolari e motivate problematiche, entro sessanta giorni dalla richiesta medesima.

Il Comitato Regionale individuerà, nella sua prima riunione, il nominativo di un soggetto incaricato dalle tre università firmatarie per ogni istituto sede del Polo, che garantirà la sua presenza ed il suo contributo all'interno del GOT (Gruppo di osservazione e di trattamento allargato) in ordine ai detenuti iscritti a ciascun Polo Universitario.

Articolo 5

Segreteria Regionale.

1. La Segreteria Regionale del Polo Universitario penitenziario della Toscana, avrà sede, in prima istanza, presso i locali messi a disposizione dall'Università di Firenze, Facoltà di Scienza della Formazione, Dipartimento di Studi Sociali e, successivamente, presso i locali di una o più delle tre Università, con decisione presa d'intesa tra esse, sentito il Comitato Regionale. L'Università coinvolta nell'attivazione della segreteria si impegna, in termini finanziari, nella misura del contributo della Regione comprensivo degli oneri pro quota per il personale e la sede, fatte salve altre eventuali erogazioni esterne.

2. Gli oneri derivanti dall'attivazione e dal funzionamento della Segreteria Regionale saranno coperti per i primi tre anni, al fine di favorirne l'avvio, con contributo economico fornito dalla Regione come specificato all'art. 12 comma 3, del presente protocollo e da altri eventuali finanziamenti esterni.

3. Fermi restando il ruolo e le competenze amministrativo-gestionali delle singole Università firmatarie del protocollo, la segreteria regionale svolgerà un ruolo di coordinamento e supporto alla gestione delle pratiche amministrative degli studenti iscritti a corsi di studio presso ciascuna sede del Polo Universitario.

4. In particolare, la Segreteria ha il compito di:

a) offrire informazione e supporto per le pratiche di immatricolazione prima della presentazione alle segreterie amministrative, nonché contatti per l'eventuale recupero di titoli stranieri o di certificati di congedo da altre Università in caso di trasferimento;

b) assicurare il coordinamento del tutorato mantenendo aggiornata la situazione degli accessi di soggetti terzi (tutor e volontari con esclusione del personale strutturato delle Università);

c) curare la tenuta delle schede dei singoli studenti - secondo un modello concordato con il Comitato Regionale di Indirizzo - nelle quali vengono annotati i dati generali di ciascuno e gli esami sostenuti, nel rispetto del diritto alla privacy, con particolare riferimento:

- alle istanze pervenute;

- all'immissione dei soggetti in esecuzione di pena nelle diverse sedi del Polo Universitario Penitenziario;

- all'eventuale interruzione della frequenza e della relativa motivazione;

- all'andamento degli esami superati e delle lauree conseguite;
- d) predisporre annualmente per il Comitato Regionale di Indirizzo la relazione sulla situazione degli studi e le previsioni per l'anno accademico successivo;
- e) dare al Comitato Regionale ogni notizia utile in ordine alle convenzioni per i tirocini curriculari e post laurea e sulle opportunità di accesso a risorse, mediante la partecipazione a bandi di interesse per lo sviluppo delle attività del Polo Universitario Penitenziario della Toscana;
- f) svolgere una funzione di supporto al Comitato per i rapporti con il territorio e di proposta per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, ricerca, studio e progettazione da realizzare anche in collaborazione tra gli Enti firmatari.

Articolo 6

Comitati Didattico - organizzativi delle singole sedi.

1. I Comitati Didattico-organizzativi delle singole sedi sono coordinati dal Direttore dell'Istituto, sede del Polo Universitario e sono così composti:

- a) Un Delegato del Rettore per ciascuna Università che collabora con l'Istituto;
- b) Un Delegato di quelle facoltà o corsi di laurea che abbiano iscritti studenti detenuti o internati;
- c) Un rappresentante individuato dalla Regione Toscana;
- d) L'incaricato delle Università per la partecipazione al GOT;
- e) Un rappresentante dei volontari che svolgono attività nell'Istituto a sostegno dei soggetti iscritti all'Università;
- f) Un rappresentante nominato dai detenuti/internati studenti, che parteciperà limitatamente alle questioni didattiche ed organizzative;
- g) Il Responsabile dell'Area Educativa con funzioni di coordinamento e anche di segreteria del Comitato Didattico.

2. Parteciperanno altresì, per gli aspetti di competenza, i Responsabili dell'Area Sicurezza e dell'Area Contabile dell'Istituto.

3. Verranno invitati a partecipare agli incontri dei Comitati didattico-organizzativi gli Enti territoriali di riferimento dove ha sede l'Istituto (Provincia e Comune) ognuno dei quali potrà nominare un rappresentante permanente, se lo ritiene opportuno.

4. I Comitati Didattico-organizzativi vengono convocati dal Direttore e si riuniscono di norma almeno due volte l'anno per:

- a) collaborare per gli aspetti di competenza alla stesura del Progetto pedagogico dell'Istituto;

- b) assumere tutte le decisioni necessarie per il buon funzionamento del programma;
 - c) approvare le iniziative promosse a livello di singola sede e stabilire le norme organizzative per l'efficienza e l'efficacia del programma;
 - d) definire le attività e le modalità di impegno dei volontari;
 - e) promuovere le iniziative necessarie per l'integrazione tra il personale dell'Amministrazione Penitenziaria e quello dell'Università;
 - f) proporre la costituzione di gruppi di lavoro integrati su specifici programmi o problemi e valutarne gli obiettivi e la praticabilità;
 - g) valutare l'andamento del progetto complessivo, predisponendo entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione sintetica annuale per il Comitato Regionale.
5. I Comitati si riuniscono altresì ogni volta che sia necessario per particolari problematiche rappresentate dal coordinatore o da uno dei componenti.
6. Il Direttore dell'Istituto, d'intesa con il Delegato del Rettore per ogni sede, cura l'attuazione delle decisioni assunte dal Comitato Didattico-organizzativo e garantisce il regolare svolgimento degli studi universitari dei soggetti iscritti, nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione.

Articolo 7

Accesso e inserimento nel Polo Universitario Penitenziario della Toscana nelle singole sedi.

1. L'accesso agli studi universitari è libero ed avviene su richiesta di persone in esecuzione di pena in possesso dei titoli richiesti per immatricolarsi in ciascuna Università italiana.
2. L'accesso dei detenuti al Polo Universitario Penitenziario della Toscana, nelle sedi di cui all'articolo 3, avviene su richiesta dei detenuti che ne abbiano i titoli, secondo le norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli Atenei firmatari. Le istanze vengono trasmesse alla Segreteria Regionale, di cui all'art. 5, che valuta preliminarmente l'idoneità dei titoli e ne dà comunicazione alla Direzione.
3. La Direzione dell'Istituto valuterà parallelamente in équipe l'istanza in ordine alla posizione giuridica e la durata della pena, la congruenza tra il piano di studi prospettato e il programma di trattamento del singolo detenuto.
4. Qualora l'istanza provenga o sia riferita ad una delle tre sedi di cui all'art. 3, verrà proposta al Delegato della facoltà o del corso di laurea prescelto.
5. Le istanze provenienti da istituti toscani diversi da quelli di cui all'art. 3, corredate da valutazione del comitato Didattico-organizzativo dell'Università a cui fa riferimento il corso di studio, sono

trasmesse dagli Istituti - unitamente alla valutazione di equipe - al Provveditorato per la necessaria valutazione in ordine al trasferimento presso un Polo Universitario, se richiesto dal detenuto/internato.

6. L'immatricolazione è preceduta da un primo colloquio di orientamento generale nell'istituto toscano dove è associato il detenuto, a cura del Delegato della facoltà o del corso di laurea cui il detenuto intenderebbe iscriversi, colloquio in cui verrà altresì fornita ogni necessaria informazione, verrà effettuata la valutazione degli eventuali debiti formativi e le modalità del loro superamento, la percorribilità del curriculum del corso di studi in relazione alla condizione detentiva della singola persona, le possibili opzioni alternative a fronte di percorsi a numero programmato.

7. L'accesso al Polo Universitario, nelle sue tre sedi, dà diritto ai benefici connessi con la condizione di svantaggio riconosciuta dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU).

8. Le singole università stabiliscono l'importo delle tasse di iscrizione.

9. L'iscrizione agli anni successivi e il passaggio ad altri corsi di studi, avvengono secondo le procedure previste dai Regolamenti Didattici di Ateneo e dai Manifesti degli Studi delle singole Università firmatarie del protocollo, salvo sospensione temporanea della carriera, rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università.

10. Nelle strutture penitenziarie che siano sede di un Istituto Secondario Superiore, la Segreteria Regionale del Polo, in accordo con le Direzioni, organizzerà i necessari incontri con i maturandi, al fine di orientamento.

Articolo 8

Permanenza nel Polo Universitario Penitenziario della Toscana e sviluppo degli studi.

1. La permanenza degli studenti nel Polo Universitario Penitenziario della Toscana è legata al raggiungimento di risultati nello sviluppo degli studi stessi, quantificati in crediti formativi universitari (CFU) e terrà conto altresì delle valutazioni formulate in ordine al programma di trattamento individualizzato dal gruppo di osservazione e trattamento allargato (GOT) e dall'equipe.

2. In linea generale si considera l'acquisizione di almeno 15 CFU l'anno come condizione per la permanenza nel Polo Universitario Penitenziario della Toscana. I crediti da acquisire anno per anno sono indicati nel piano di lavoro individuale concordato con lo studente.

3. Resta fermo che, ove vengano meno le condizioni per la permanenza nel Polo Universitario Penitenziario, la carriera dello studente presso l'Ateneo al quale risulta iscritto resterà attiva secondo i criteri e le normative vigenti presso l'Ateneo medesimo.

4. Lo status di appartenenza al Polo Universitario viene mantenuto, ai fini delle agevolazioni previste, agli studenti detenuti che accedano alle misure alternative.

5. Lo status di appartenenza al Polo Universitario viene mantenuto, ai fini delle agevolazioni previste, per un anno dopo il fine pena.

6. I cambiamenti di corso avvengono secondo le normali procedure delle Università, su parere del Delegato di facoltà o di corso di laurea.

7. Gli esami si svolgono secondo quanto stabilito dall'Università, si tengono di norma presso l'Istituto, e vengono registrati sul dossier personale dello studente. L'esame di laurea si svolge o nella sede della Facoltà o presso l'Istituto sulla base della scelta dello studente e delle condizioni giuridiche dello stesso e ferme restando le eventuali necessarie autorizzazioni previste dalla norma penitenziaria.

Articolo 9

L'accesso agli istituti.

1. L'accesso agli Istituti del personale impegnato nel Polo Universitario Penitenziario della Toscana, dei tutors, dei volontari e del personale del Servizio Civile Volontario, è garantito secondo le norme vigenti. Detti soggetti opereranno in ogni singolo Istituto di Polo nell'ambito di quanto definito dal Comitato didattico organizzativo di cui all'art. 7.

Articolo 10

Attività didattica in presenza e a distanza, tutorato, attività formative all'esterno.

1. L'attività didattica dei docenti delle Università firmatarie del presente protocollo rientra nei compiti istituzionali assegnati, anno per anno, dai Consigli di Facoltà in relazione al numero degli studenti iscritti e alle necessità che essi devono affrontare.

2. Gli Enti firmatari riconoscono il carattere innovativo della didattica universitaria in carcere e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-professionale e della relazione tra studenti e docenti. Nello svolgimento di queste attività si attribuisce particolare rilievo allo sviluppo ed al mantenimento delle relazioni interpersonali tra studenti, da una parte, e docenti, tutors e volontari dall'altra.

3. Le attività didattiche in presenza si articolano in lezioni in gruppo e/o lezioni individuali e/o attività didattiche assistite da tutor e/o studio con il sostegno di volontari oltre che in studio individuale.

4. Le modalità della didattica a distanza, cui si può far ricorso solo ad integrazione della didattica frontale, dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

5. I Delegati di Facoltà o di corso di laurea, nei limiti delle risorse disponibili, anche facendo ricorso a volontari adeguatamente qualificati, individueranno un tutor al quale gli studenti faranno riferimento, con il compito di fornire, in accordo col Delegato di Facoltà, supporto per la realizzazione del piano di lavoro.

Articolo 11 Regolamenti.

1. Ogni Comitato didattico organizzativo potrà redigere e approvare, in seduta allargata come da art. 6, del presente protocollo, un Regolamento di sede.
2. Il Comitato Didattico Organizzativo di ogni sede approva il Regolamento di sede e lo trasmette al Comitato Regionale di Indirizzo e Coordinamento. Il Regolamento di sede riguarda qualsiasi attività, procedura o altro oggetto che favorisca l'attività del Polo Universitario Penitenziario.
3. Il Comitato Regionale d'Indirizzo e Coordinamento potrà dotarsi di un proprio Regolamento.

Articolo 12 Impegni degli Enti Firmatari.

1. Il PRAP si impegna a:

- a) favorire con ogni necessaria iniziativa il consolidamento dell'esperienza del Polo Universitario Penitenziario della Toscana ed il suo ulteriore sviluppo;
- b) individuare gli Istituti sede di Polo Universitario, creare un coordinamento fra gli stessi con l'obiettivo di specializzare gli Istituti in relazione ai differenti indirizzi di studi universitari che si renderanno disponibili;
- c) predisporre strutture e locali adeguati per la permanenza degli studenti universitari e per lo svolgimento delle attività didattiche;
- d) valutare le istanze dei detenuti per l'assegnazione nei vari Istituti sede del Polo Universitario;
- e) monitorare, attraverso valutazioni provenienti dalle Direzioni degli Istituti coinvolti, sia l'andamento generale del progetto che i singoli percorsi di studio e, più in generale, l'evoluzione dei percorsi individualizzati di trattamento.

2. Le Università si impegnano:

- a) a garantire la didattica secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente protocollo per gli studenti ammessi nelle sedi del Polo Universitario Penitenziario della Toscana;

b) a valutare, per ciascun anno accademico, la possibilità di configurare in modo agevolato i contributi studenteschi.

3. La Regione si impegna:

a) a garantire, tramite l'Assessorato alle Politiche Sociali, un contributo annuo pari a euro 25.000,00, per i primi tre anni di funzionamento del Polo Universitario Penitenziario, al fine di favorirne l'avvio dell'attività, atto a coprire le spese necessarie al funzionamento della Segreteria Regionale del Polo Universitario Penitenziario di cui all'art. 5;

b) a conferire, tramite l'ARDSU, le borse e i contributi previsti dalla normativa regionale in materia (Delib.G.R. n. 491/2008, punto 3.1).

Articolo

13

Norme transitorie. Entrata in vigore.

1. Il presente protocollo, che sostituisce gli accordi del 2000 (per l'Università di Firenze) e del 2003 (per le Università di Pisa e Siena), entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte degli Enti Firmatari e avrà valore triennale.

2. Esso si intenderà automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio, ove non venga disdetto con invio alle altre parti, di formale lettera di recesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro e non oltre 90 giorni dalla scadenza del primo triennio.

3. Le parti potranno altresì recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, previo invio alle altre parti, di formale lettera di recesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 90 giorni di preavviso, fermo restando che dovrà essere garantito il completamento delle attività già avviate.

4. Resta fermo il diritto degli studenti inseriti nel Polo Universitario Penitenziario della Toscana, di proseguire gli studi secondo le modalità organizzative in vigore al momento dell'iscrizione e che gli Enti Firmatari si impegnano a mantenere.

5. Possono aderire all'accordo altre Istituzioni universitarie toscane.

Protocollo operativo regionale

Tra

Regione Toscana

Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria centro giustizia minorile

Il giorno del mese di dell'anno duemiladieci, alle ore presso
..... sono presenti:

per la Regione Toscana

per il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria

per il Centro Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria.....

Premesso

che in data è stato siglato il Protocollo d'intesa fra Ministero della Giustizia e Regione Toscana che ribadisce la comune volontà di collaborazione istituzionale;

Tenuto conto

che all'art. 2 dello stesso Protocollo si fa espressamente richiamo alla stesura di un Protocollo operativo regionale da definire entro trenta giorni, contenente un dettagliato programma di azioni da realizzare in ordine alle diverse materie oggetto del Protocollo citato in premessa;

Si conviene quanto segue

Finalità e soggetti attuatori.

Il presente Protocollo operativo regionale prevede la realizzazione di una serie di iniziative e progetti concordati che traducano in operatività gli impegni sanciti nel Protocollo di intesa in ordine:

- all'edilizia penitenziaria ed alla territorializzazione della pena e a strutture di accoglienza per misure penali non detentive;
- alla sanità penitenziaria;
- alle attività trattamentali ed agli interventi di supporto relative ai soggetti in esecuzione di pena, agli ex detenuti e alle loro famiglie;
- all'esecuzione penale esterna;
- al trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali;
- a progetti specifici;
- al benessere del personale

I progetti, come convenuto nel Protocollo di intesa, possono essere gestiti singolarmente o sinergicamente dalle parti firmatarie o dagli Uffici periferici dell'Amministrazione penitenziaria regionale (Istituti penitenziari e Uffici di Esecuzione Penale Esterna), coinvolgendo anche gli Enti locali, eventualmente associati, negli ambiti territoriali di cui al Piano regionale dei servizi sociali, e possono prevedere accordi con altri soggetti quali terzo settore, volontariato e privato sociale.

Enti territoriali della Toscana.

Gli Enti territoriali della Toscana per lo svolgimento delle loro competenze a favore delle persone detenute ed ex-detenute potranno avvalersi del presente Protocollo operativo come riferimento per l'esecuzione delle attività concordate con gli uffici periferici e gli Istituti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile presenti sul territorio regionale toscano.

Attività.

Il presente Protocollo prevede la realizzazione di una serie di attività e progetti concordati, gestiti singolarmente o sinergicamente dalle parti firmatarie, nel rispetto dei principi generali stabiliti con il Protocollo d'intesa di cui in premessa, finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle persone detenute ed ex detenute, e volti all'esecuzione della pena in condizione di rispetto della dignità umana nonché di miglioramento personale al fine di un pieno e totale reintegro nella società. Le attività previste si enunciano come di seguito descritte:

1. Edilizia penitenziaria e territorializzazione della pena

Considerata l'importanza che l'edilizia penitenziaria riveste per l'attuazione del principio di territorializzazione dell'esecuzione della pena, per la realizzazione del trattamento dei detenuti, nonché per assicurare condizioni di lavoro decorose anche agli operatori penitenziari, le parti si impegnano - nell'ambito di uno sviluppo equilibrato del territorio della Regione Toscana - a confrontarsi e trovare un accordo per quanto di competenza sul programma di razionalizzazione dei circuiti penitenziari e il parallelo investimento progettuale congiunto sugli stessi da parte dell'Amministrazione penitenziaria regionale che della Regione Toscana.

Il Ministero della Giustizia assicurerà inoltre, in base alle disponibilità finanziarie, interventi di ammodernamento e di adeguamento funzionale degli Istituti della Regione Toscana anche in relazione al nuovo regolamento di esecuzione, al Protocollo di Collaborazione Interistituzionale (ex *art. 7 del D.P.C.M. 1° aprile 2008*) approvato in Conferenza Stato-Regioni il 20 Novembre 2008 ed allo Schema di Convenzione per i Locali Sanitari approvato in Conferenza Unificata il 29 Aprile 2009.

La Regione Toscana si impegna a sensibilizzare i Comuni sul cui territorio sono ospitate le strutture carcerarie affinché attuino le opere utili per inserire dette strutture nel tessuto cittadino e per agevolare anche lo svolgimento dell'attività lavorativa degli operatori.

1.a Strutture per semilibertà

Le parti firmatarie si impegnano a svolgere azioni di sensibilizzazione con gli Enti statali e locali affinché contribuiscano alla individuazione, in ambito cittadino, di strutture idonee da destinare a sezioni di semilibertà, come previsto dal comma 8 dell'*art. 101 D.P.R. 230/2000*.

1.b Strutture per attività di supporto alle azioni di reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti

Le parti firmatarie si impegnano allo svolgimento di azioni di sensibilizzazione con gli Enti statali e locali affinché contribuiscano alla individuazione di eventuali strutture idonee per le attività di supporto alle azioni di reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti nella comunità.

Si adopereranno inoltre, ove possibile, nel reperimento di strutture di accoglienza esterna da destinare ad alloggio per i detenuti in misura di pena alternativa e/o dei familiari in visita.

1.c Promozione di comunità per minorenni e giovani adulti a gestione mista

Le parti firmatarie promuoveranno attività di studio per l'eventuale realizzazione di comunità per minorenni e giovani adulti a gestione mista come previsto dal D.Lgs. n. 272/89. Tali comunità per minorenni dovrebbero avvalersi di un'organizzazione di tipo familiare, prevedendo la presenza anche di giovani non sottoposti all'Autorità Giudiziaria, tali da garantire la predisposizione di progetti personalizzati e mirati dal punto di vista educativo.

1.d Strutture di accoglienza esterna

Le parti firmatarie si impegnano in considerazione della scarsità di strutture adatte all'accoglienza delle persone detenute che possono usufruire di misure di pena alternative, e/o ex-detenute, a sostenere progetti volti alla creazione e/o gestione di strutture destinate a tale scopo, nonché a sensibilizzare gli Enti territoriali alla progettazione e gestione di tale azione, anche prevedendo sostegni finanziari. Queste strutture, per la loro gestione, potranno anche prevedere la compartecipazione economica e/o lavorativa delle persone sottoposte a misure alternative. All'interno di tali strutture potranno essere predisposti anche degli spazi alloggiativi per ospitare a regime agevolato le famiglie in visita ai propri familiari detenuti.

1.e ICAM

In via sperimentale si prevede l'apertura di un Istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) ubicato nel territorio fiorentino, in una struttura adeguata, come identificata nel protocollo specifico sull'ICAM sottoscritto il Sul progetto sta lavorando un gruppo interistituzionale per definire la strutturazione, la gestione e il monitoraggio degli interventi che saranno poi definiti e meglio specificati in un apposito Protocollo.

Tale progetto si potrebbe raccordare con un eventuale progetto di recupero complessivo dell'isola di Pianosa, previo accordo ancora da stipulare con atto specifico tra la Regione Toscana ed il Ministero della Giustizia, estendendo eventualmente a quella sede anche la progettazione trattamentale delle detenute madri nel periodo estivo.

1.f Risparmio energetico

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Centro Giustizia Minorile si impegnano, negli Istituti del distretto, a:

- sostenere l'utilizzo di fonti di energia alternativa (pannelli solari, energia eolica od altro) per diminuire nel complesso l'inquinamento ambientale e realizzare un risparmio del consumo energetico degli Istituti;
- introdurre il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nei singoli Istituti che consenta non solo una razionalizzazione della gestione dei rifiuti ma possa costituire anche un intervento di educazione in materia di riciclo dei rifiuti in un'ottica rafforzamento dei processi rieducativi offerti ai detenuti.

1.g Recupero isole arcipelago toscano

- Pianosa

La Regione Toscana, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e l' ARSIA sono impegnati in un rapporto di collaborazione finalizzato alla valorizzazione delle isole. In considerazione di ciò le parti firmatarie si impegnano, per il perseguimento degli obiettivi comuni della risocializzazione dei detenuti, a definire una progettazione congiunta per il recupero e la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle risorse naturalistiche dell'isola di Pianosa. Tra questi principalmente si richiama quanto previsto al precedente punto 1.e.

- Gorgona

Si rinvia al punto relativo alle iniziative trattamentali da sviluppare e/o consolidare congiuntamente. Si conviene sulla necessità di un impegno congiunto per il benessere del personale e dei detenuti assegnati a tale istituto, con particolare riferimento ai trasporti.

2. Tutela della salute dei cittadini in esecuzione penale e con misure non detentive

Nel ribadire l'importanza della *legge regionale n. 64 del 2005* per la tutela della salute delle persone detenute e dei minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'A.G., e del successivo Protocollo d'Intesa del 2 maggio 2007, recante disposizioni su "Assistenza sanitaria in carcere", le parti concordano di rimandare allo specifico Protocollo che definisce le forme di collaborazione tra ordinamento sanitario e ordinamento penitenziario sottoscritto ilLe modalità di collaborazione specifica nell'ambito della tutela della salute, che andranno a definire i principi ed i criteri di collaborazione tra l'ordinamento Sanitario e l'ordinamento Penitenziario, tenendo conto del Protocollo nazionale (ex Art. 7 del *D.P.C.M. 1° aprile 2008*) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 Novembre 2008.

2.a Reintegrare

Vista la positiva esperienza del progetto REINTEGRARE attivata su finanziamento della Regione Toscana per interventi sul disagio psichico dei detenuti ed in relazione allo specifico Protocollo per la Salute in Carcere, le parti concordano di continuare e sviluppare tale percorso con la conferma del finanziamento necessario per l'assistenza psicologica prevista dal progetto stesso.

2.b Istituti destinati a custodie attenuate per tossico e alcool dipendenti

In riferimento agli attuali ICATT ed alla luce di una oggettiva valutazione dell'attuale ridottissima utilizzazione degli stessi e di quanto espressamente riportato in proposito nel documento "Strutture

sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano" approvato in Conferenza Unificata il 26 novembre 2009 si conviene di valutare l'eventuale cambiamento dell'attuale destinazione d'uso anche per altre tipologie di detenuti ridefinendo parallelamente un progetto per i soggetti tossico e alcool dipendenti ristretti nella Regione Toscana, con particolare riguardo ai residenti. Per questa tipologia di detenuti si conviene parallelamente di individuare una sezione appositamente destinata presso altra struttura penitenziaria del distretto, definendo un apposito progetto teso alla reintegrazione di detti soggetti nel territorio. In particolare la Regione Toscana si impegna a individuare/finanziare comunità terapeutiche sul territorio onde facilitare la scarcerazione dei detenuti con dipendenza patologica da sostanze psicotrope, ove ricorrano i requisiti giuridici.

In un quadro più complessivo e necessario di redistribuzione equilibrata e concordata dei circuiti penitenziari regionali, di cui al punto 1 dell'art. 3 del presente Protocollo, si conviene che la struttura di Empoli venga destinata ai soggetti "protetti" transessuali, come da D.M. 20 ottobre 2008 predisponendo un progetto appropriato sotto il profilo trattamentale e sanitario. Per quanto riguarda l'attuale ICATT "Gozzini" si conviene di sviluppare un percorso teso a destinarlo alla tipologia di cui al punto successivo, previa le necessarie autorizzazioni del Dipartimento e la variazione con apposito decreto ministeriale.

2.c OPG

In riferimento agli internati in OPG, le parti si impegnano a individuare, sul territorio regionale, una struttura penitenziaria a custodia attenuata da destinare al trattamento sanitario degli internati toscani nella prospettiva indicata dal D.P.C.M. 1° aprile 2008, come definita nell'Allegato C, di superamento degli OPG. Tale struttura - previa decisione di competenza del DAP - può essere individuata nella CC di Firenze Solliccianino (Gozzini) che avrebbe una funzione prettamente sanitaria, gestita dal Servizio Sanitario Regionale, con una protezione penitenziaria esclusivamente perimetrale come indicato dal citato D.P.C.M.

2.d Comunità terapeutiche e socio-riabilitative per minori

Per i minori e giovani adulti sottoposti a misure penali e con problematiche di tossicodipendenza, tossicofilia o portatori di patologie psichiche o psichiatriche, promuovere la realizzazione di comunità terapeutiche e socio-riabilitative specifiche rispetto all'età e all'esigenza terapeutica.

3. Interventi trattamentali (azioni sociali, culturali, sportive, formative, dell'istruzione e del lavoro)

3.a Interventi Trattamentali

Come testualmente previsto nell'art. 4 punto 3. Interventi trattamentali del protocollo d'intesa sottoscritto il, il trattamento delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale negli Istituti penitenziari, negli U.E.P.E. e nei Servizi Minorili della Giustizia della Toscana rientra nelle competenze istituzionali dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e comporta il coinvolgimento, in termini coordinati ed integrati, delle competenze e delle relative funzioni della Regione e degli Enti Locali.

Gli interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, sia in stato di detenzione che nella comunità, nonché gli interventi a favore dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, rivestono per le parti firmatarie, carattere di particolare importanza.

Per il perseguimento degli obiettivi posti a fondamento del pieno reinserimento delle persone detenute ed ex detenute, adulti e minori, le parti firmatarie si impegnano ad una concreta traduzione operativa di quanto previsto nella normativa vigente ed in particolare ad attivare un efficace rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni del Ministero della Giustizia, gli Enti locali e gli organismi del Terzo settore.

Tale collaborazione potrà anche assumere la connotazione di progetti specifici e/o locali, attuati anche a mezzo di convenzioni tra le Direzioni degli Istituti penitenziari e degli Uffici di Esecuzione penale Esterna, le Direzioni dei Servizi minorili, gli Enti locali di riferimento, anche associati negli ambiti territoriali di cui al Piano Regionale dei servizi sociali, e gli organismi del Terzo settore.

In tale ambito il progetto collaborativo locale, che potrà aver valenza pluriennale, dovrà prevedere:

- a) la precisazione delle modalità di utilizzo integrato degli operatori penitenziari, della giustizia minorile e del territorio, compreso il Terzo settore;
- b) l'individuazione degli idonei spazi attrezzati all'interno delle strutture minorili, per adulti e sul territorio, ai fini delle azioni trattamentali programmate per progetti;
- c) l'attivazione dei servizi e dei presidi territoriali coinvolti nel progetto;
- d) le attività di monitoraggio e valutazione dei risultati del progetto in relazione agli obiettivi prefissati ed ai processi operativi attivati;
- e) la sensibilizzazione delle comunità locali sulle problematiche legate all'esecuzione delle pene detentive e alternative, al conseguente reinserimento sociale dei soggetti ad esse sottoposte e sulle problematiche del recupero ed il reinserimento dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti giudiziari penali;
- f) le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto.

I progetti relativi al trattamento potranno anche avere carattere sperimentale, al fine di procedere, d'intesa fra le parti, a quelle modifiche in itinere che si rendessero necessarie per un più efficace perseguimento degli obiettivi prefissati, rimuovendo gli ostacoli che a questo si frappongono.

3.b Operatori di rete

Alla luce delle positive esperienze dei progetti della Regione Toscana "Sostegno alle buone pratiche e alle politiche di rete educativa volta al sostegno sociale dei detenuti neoscarcerati italiani e stranieri" che ha consentito l'inserimento di "operatori di rete" all'interno degli Istituti di Firenze, Prato, Pistoia e San Gimignano le parti concordano di proseguire, e dove possibile incrementare, tali esperienze. Nella reciproca consapevolezza che tali figure professionali intervengono a supporto delle figure istituzionalmente preposte alle funzioni educative e trattamentali dell'Amministrazione

penitenziaria si individua e si ribadisce che il loro specifico intervento si esplica nel raccordo con i servizi della rete territoriale al momento della dimissione.

3.c Attività Area Sociale

Negli ambiti di intervento legati all'area sociale le parti firmatarie intendono svolgere una serie di attività, volte al reinserimento totale della persona detenuta o ex-detenuta all'interno della comunità, che abbracciano gli ambiti familiari e affettivi, culturali, religiosi, formativo-educativi e lavorativi, attraverso azioni sia dirette che indirette anche di tipo sperimentale, che portino alla diffusione sul territorio regionale toscano di una progettualità diffusa atta al sostegno delle persone soggette a pene detentive sia italiane che straniere. In particolare si intende svolgere una serie di azioni così delineate:

a) Azioni di rete dei servizi: al fine di coordinare e razionalizzare meglio i servizi coinvolti è intenzione degli Enti firmatari promuovere tutte quelle azioni che portino alla creazione di tavoli consultivi a livello locale per una programmazione coordinata della progettualità locale volta verso le persone detenute e/o ex-detenute, nonché per la gestione coordinata di servizi e progetti.

b) Azioni di reinserimento sociale: i soggetti firmatari promuoveranno la progettazione volta al pieno reinserimento delle persone detenute o ex-detenute all'interno della società, sia attraverso la normale attività svolta che tramite progettazione specifica, favorendo e assistendo, anche finanziariamente, quella proposta e gestita anche dagli Enti territoriali della Toscana.

c) Azioni di ricerca e monitoraggio: si richiama l'art. 12 del protocollo d'intesa, rinviando altresì all'art. 9 del presente protocollo.

d) Nuove figure professionali: si prevede la sperimentazione di nuove figure anche socioeducative, oltre a quanto previsto 3.b del presente protocollo, qualora sorgesse il bisogno di utilizzare nell'ambito carcerario nuove figure professionali che favoriscano il reinserimento delle persone detenute e/o ex-detenute e dei minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'A.G.

e) Agevolazione dei rapporti familiari come previsto all'art. 4, punto 3a del protocollo d'intesa.

f) Azioni di rientro volontario assistito: si prevede la cogestione da parte dei soggetti firmatari di progettualità volte, anche attraverso l'alfabetizzazione, la formazione professionale e l'aiuto all'inserimento sociale, al rientro volontario delle persone detenute e/o ex-detenute straniere nella propria patria di origine. Tali progettualità saranno subordinate alla stesura di appositi accordi, da parte del Ministero della Giustizia e/o della Regione Toscana, con i paesi di origine delle persone detenute e/o ex-detenute straniere.

g) Libertà religiosa: si richiama quanto previsto dall'art. 4 punto 3.e del protocollo d'intesa. In particolare potrà essere prevista - nel rispetto della normativa vigente - la promozione di incontri nonché il reperimento di libri e pubblicazioni a carattere religioso e di traduzioni in varie lingue dei testi sacri delle principali confessioni religiose.

h) Azioni di interazione culturale e inter-etnica: potranno essere previste la promozione di incontri, anche di tipo divulgativo, formativo e culturale, ai fini di migliorare la comunicazione e la comprensione della relazione, a fronte della multi-etnicità e delle specificità culturali, come richiamato nel protocollo di intesa all'art. 8 punto 8b.

i) Progetti di utilità sociale: saranno promossi, all'interno dei singoli istituti penitenziari, progetti con forte valenza di utilità sociale avendo a riferimento la progettazione regionale promossa negli anni passati dalla Regione Toscana, e tenuto conto della necessità di integrare detti progetti nel progetto pedagogico di ciascun Istituto.

Dato l'ambito trasversale degli interventi legati all'area sociale, il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana si impegnano a svolgere tali attività attuando, all'interno dei propri uffici coinvolti nello specifico, la maggior sinergia possibile tra gli stessi.

La Regione Toscana si impegna inoltre a coinvolgere in tali progettualità, ove possibile, i soggetti degli Enti locali e del Terzo settore quale valore aggiunto e punto di contatto, anche umano, fra Enti pubblici e persone detenute ed ex detenute.

3.d Stamperia Braille

Un'ulteriore esperienza da consolidare e sviluppare è la positiva collaborazione con la Stamperia Braille della Regione Toscana per la realizzazione di libri e pubblicazioni per le persone non vedenti o ipovedenti maturata nel carcere di Porto Azzurro.

3.e Progetto TRIO

Il progetto di formazione a distanza realizzato dalla Regione Toscana ed implementato presso l'Istituto di Porto Azzurro per la formazione dei detenuti è di sicura valenza e pertanto si conviene di sviluppare eventuali ulteriori investimenti in altri Istituti della Toscana che vengono individuati in San Gimignano e Pistoia.

3.f Attività culturali

Le parti firmatarie affermano il comune impegno al potenziamento delle attività di socializzazione e di sensibilizzazione all'interno delle strutture penitenziarie attraverso progetti culturali con specifico riferimento alle arti sceniche (progetto Teatro in carcere) e audiovisive (progetto Fondazione Sistema Toscana), sia dal punto di vista artistico che tecnico-professionale, promuovendo attività volte a garantire, con il coinvolgimento del maggior numero possibile di Istituti penitenziari, una relazione organica tra i soggetti maggiormente qualificati del sistema dello spettacolo dal vivo e riprodotto e le istituzioni carcerarie, anche individuando modalità coordinate e cooperative.

Per garantire tali obiettivi le parti firmatarie promuovono, all'interno delle strutture, iniziative culturali di tipo laboratoriale in cui si intrecciano più esperienze creative: laboratori teatrali, di scrittura, di musica, audiovisivi che possano sviluppare eventi di spettacolo anche fuori dal carcere e la loro opportuna documentazione e comunicazione. Queste attività, che permettono di attivare all'interno del carcere dei percorsi di riflessione per il detenuto, costituiscono per le istituzioni un'opportunità per costruire processi effettivi di relazione e scambio dal punto di vista progettuale, operativo e documentativo tra le esperienze di lavoro a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Si conferma la positiva e significativa esperienza in tutti gli Istituti penitenziari in cui sono stati attivati i laboratori teatrali nell'ambito del progetto "Teatro in carcere" finanziato dalla Regione Toscana, con particolare rilievo delle sedi di Volterra, San Gimignano e Arezzo.

Le attività del Teatro in carcere sono state integrate dal recente progetto "Ritratti ristretti", anch'esso finanziato dalla Regione Toscana e da attuarsi in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e con il Provveditorato regionale della stessa regione.

3.g Attività ricreative e sportive

Le parti firmatarie promuovono, all'interno delle strutture, opportune iniziative ricreative e sportive, sia nell'ambito del trattamento personalizzato di cui all'*articolo 1 della L. 354/75*, che nell'ambito di un possibile trattamento comune in relazione a bisogni specifici collettivi di determinate fasce di soggetti, così come previsto dall'art. 14 della stessa legge, creando così le condizioni che consentano la partecipazione degli Enti locali e il coinvolgimento degli organismi pubblici e privati e del Terzo settore all'interno degli II.PP. per adulti e per minori, degli altri Servizi della Giustizia Minorile e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

3.h Istruzione

Come evidenziato all'art. 4, punto 3.c del Protocollo d'intesa, la Regione Toscana, nell'ambito delle competenze proprie e delegate in merito alla pianificazione ed alla programmazione dell'offerta formativa integrata rivolta agli adulti, ai sensi dell'*art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998*, degli orientamenti espressi dall'Accordo sottoscritto il 2 Marzo 2000 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni sulla riorganizzazione ed il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti e in applicazione delle Direttive per il Sistema di Istruzione, approvate dalla Conferenza Unificata il 6 Febbraio 2001, riconosce all'istruzione di ogni ordine e grado tutte le priorità e potenzialità di intervento sul campo formale (istruzione e formazione professionale) sia in quello informale (percorsi di educazione multiculturale, culturale, informatica, linguistica etc.), nel rispetto del diritto all'educazione e all'istruzione per l'intero arco della vita.

La *legge regionale 26 luglio 2002, n. 32* "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" all'art. 2 indica che "l'insieme organico degli interventi delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale sia specificatamente rivolto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento".

La Regione Toscana si pone l'obiettivo di promuovere il diritto all'apprendimento, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale.

Il Piano d'Indirizzo Generale Integrato (PIGI), approvato con *Delib.C.R. 20 Settembre 2006, n. 93*, rappresenta lo strumento regionale per il perseguimento della principale finalità espressa dalla *L.R. n. 32/2002*, ovvero la realizzazione di un sistema che renda effettive la libertà individuale e l'integrazione sociale, attraverso il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Il PIGI, afferma anche i principi dell'integrazione fra le politiche e pone alla base dello sviluppo delle politiche stesse il concetto di apprendimento permanente "long life learning", perseguendo un'idea di educazione che sta assumendo sempre di più una nuova fisionomia in relazione non solo alla durata, lungo il corso della vita, ma anche alla pervasività degli ambiti di riferimento, di vita e di lavoro.

Per quanto attiene l'educazione dei minori, la Legge finanziaria 2007 ha reso obbligatoria l'istruzione per almeno 10 anni.

L'assolvimento dell'obbligo all'istruzione, secondo quanto previsto dal comma 622 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, può avvenire all'interno del sistema dell'istruzione o della formazione professionale.

Nella Regione Toscana l'obbligo di istruzione si assolve all'interno del sistema scolastico con la frequenza di almeno due anni di scuola secondaria superiore.

Al termine dell'obbligo di istruzione entra in vigore il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale che - in Toscana - si assolverà, con un anno nella formazione professionale finalizzato al conseguimento di una qualifica di II livello europeo.

La Regione, nell'esercizio delle sue funzioni di programmazione e di indirizzo nelle politiche educative e formative regionali, in raccordo con le Province, i Comuni e il Sistema delle Autonomie Scolastiche, secondo le modalità previste e indicate all'art. 6-ter della L.R. n. 32/2002, oltre alle attività previste nel protocollo di intesa, si impegna a:

- a) stimolare, nell'ambito delle attività dei costituendi Centri Per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.), la realizzazione di progetti formativi, educativi e culturali, destinati ai minori dell'area penale esterna;
- b) sostenere ed ampliare l'offerta formativa di detti Centri, anche mediante il ricorso a finanziamenti comunitari, in particolare per quanto concerne le competenze trasversali, relazionali, comunicative e le competenze di base quali l'alfabetizzazione linguistica (italiano per stranieri e altre lingue comunitarie) e l'alfabetizzazione informatica, riconosciute come competenze chiave per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza;
- c) sostenere e promuovere lo sviluppo delle competenze di base degli adulti propedeutiche alla loro occupabilità e direttamente collegabili al rafforzamento della cultura del lavoro, con particolare riferimento alle tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, il trasferimento di innovazione nella micro, piccola e media impresa, lo sviluppo di competenze funzionali a progetti imprenditoriali da svolgere attraverso il modello del circolo di studio;
- d) incentivare la realizzazione di progetti volti a stimolare la comunicazione e la produzione culturale ed artistica delle persone detenute in garanzia del rispetto delle potenzialità dell'individuo e del suo diritto all'espressione;
- e) sostenere e incentivare la partecipazione dei giovani a percorsi scolastici/formativi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- f) sostenere e promuovere la partecipazione dei giovani a corsi di formazione professionale per l'assolvimento del Diritto-Dovere all'istruzione e alla formazione;

- g) promuovere l'assistenza dei tutor per l'obbligo formativo anche in ambito carcerario;
- h) promuovere azioni di orientamento per tutti i giovani minori di 18 anni.

Il Provveditorato regionale per l'Amministrazione Penitenziaria ed il Centro per la Giustizia Minorile si impegnano altresì a comunicare alla Regione, i risultati della concertazione di cui al comma 2 dell'*art. 41 del D.P.R. n. 230/2000*, in merito alla dislocazione ed al tipo di corsi di scuola dell'obbligo e percorsi modulari personalizzati, istituiti negli Istituti di pena per adulti e per minorenni, anche in considerazione dell'innalzamento dell'obbligo scolastico, nonché per consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo per i soggetti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni; comunica altresì la dislocazione dei corsi di scuola media secondaria superiore di cui al comma 1 dell'*art. 43 del D.P.R. n. 230/2000*;

Si conviene inoltre di incrementare e diversificare l'offerta individuando nel distretto gli Istituti in cui garantire i diversi circuiti di istruzione e i percorsi di orientamento agli studi universitari, a cui ciascun detenuto può accedere: sia singolarmente, rimanendo nel proprio istituto e scegliendo l'Università di riferimento, sia accedendo ad uno degli istituti previsti dal percorso del "Polo Universitario Penitenziario della Toscana".

Con apposito protocollo, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, è infatti costituito il "Polo Universitario Penitenziario della Toscana", quale sistema integrato di coordinamento delle attività volte a consentire ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari della Toscana, e ai soggetti in esecuzione penale esterna, il conseguimento di titoli di studio di livello universitario.

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana, d'intesa con le Università e con la Regione Toscana ha individuato i Poli Universitari Penitenziari negli Istituti del distretto e precisamente:

- a) Casa Circondariale di Prato;
- b) Casa Circondariale di Pisa;
- c) Casa di Reclusione di S. Gimignano;

fermo restando che gli studi universitari dei soggetti in esecuzione di pena in misura alternativa si svolgeranno presso le tre Università toscane.

3.i Formazione professionale e lavoro

Le parti firmatarie convengono sull'importanza di istituire la Commissione regionale prevista dall'*art. 25-bis dell'Ordinamento Penitenziario*, in tutte le sue componenti previste per legge, quale tavolo di concertazione competente alla definizione di un piano triennale del lavoro penitenziario regionale, suscettibile di aggiornamenti annuali, quale elemento propulsore per:

- compiere un lavoro di individuazione delle tipologie di lavorazioni industriali e agricole da attivare o mantenere negli istituti penitenziari in riferimento alle esigenze di mercato presenti sul territorio regionale;

- monitorare gli spazi detentivi già destinati o da destinare ulteriormente a lavorazioni industriali e/o artigianali e/o agricole;
- definire un progetto per l'incontro fra la domanda e l'offerta lavorativa in favore dei condannati del distretto;
- elaborare progetti per una sempre migliore definizione delle competenze acquisite, della loro modalità di certificazione e della loro spendibilità da parte dei soggetti condannati;
- attivare studi di fattibilità per l'eventuale esternalizzazione di servizi che attualmente sono in carico alle direzioni locali (lavanderia, colture particolari...).

Si conviene in particolare di valorizzare i contenuti del Protocollo Regionale sottoscritto il 16 Marzo 2004 dal Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Toscana con Federsolidarietà-Confcooperative Toscana, ARCST-LegaCoop, AGCI-Solidarietà Toscana in vista della realizzazione di Poli Industriali all'interno degli istituti penitenziari e ampliamento degli accordi da sottoscrivere con altre rappresentanze delle categorie produttive (Confindustria, Confartigianato, Confapi..).

Si intende sviluppare una progettualità congiunta tesa a favorire l'avviamento al lavoro dei detenuti, attraverso la presa in carico e la costruzione dei curricula professionali dei soggetti in esecuzione di pena da parte della commissione locale prevista dall'art. 20 o.p., con il contributo fondamentale dei Centri per l'impiego.

Si conviene sulla prospettiva di coordinare ed incrementare le forme di incentivazione e mediazione occupazionale (borse lavoro, tirocini di orientamento e formativi, apprendistato professionalizzante, abbattimento degli oneri fiscali e/o previdenziali, punteggi preferenziali nell'attribuzione di finanziamenti) a favore delle imprese che assumono soggetti in esecuzione penale esterna, detenuti ammessi al lavoro all'esterno e persone dimesse, come pure nei confronti di minori che transitano nell'area penale interna ed esterna.

Le parti si impegnano a promuovere la diffusione, la conoscenza e l'applicazione presso aziende pubbliche, private e cooperative sociali della Legge 22 giugno 2000, n. 193 (la cosiddetta Legge Smuraglia), monitorandone l'attuazione a livello regionale anche attraverso lo sviluppo delle politiche di inserimento al lavoro attraverso percorsi orientamento e professionalizzazione attuate in regime di sussidiarietà con le Province competenti.

Si impegnano altresì a favorire le attività di formazione professionale tese ad assicurare uno stretto raccordo tra i percorsi di formazione promossi a favore dei condannati e le reali esigenze occupazionali del mercato del lavoro della regione. Sono pertanto da progettare e sostenere quelle iniziative di formazione che presentano una forte connessione con la domanda, per assicurare al condannato una reale opportunità di inserimento lavorativo. A tal fine la Regione Toscana si impegna ad utilizzare le informazioni e le conoscenze sulla domanda di professionalità espressa dalle realtà produttive presenti sul territorio attraverso il collegamento tra i propri organi e servizi (Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro, Formazione professionale) le istituzioni (Commissione Regionale per l'impiego, Agenzie per l'impiego) e i soggetti privati della regione (Associazioni di categoria, Organizzazioni Sindacali, Camera di Commercio, Industrie, agricoltura e Artigianato, Cooperazione sociale e Consorzi).

In riferimento alla popolazione detenuta straniera si conviene di lavorare ad un nuovo approccio della formazione professionale che, per questo target, tenga conto non tanto delle caratteristiche del mercato del lavoro toscano quanto piuttosto di quello del paese di origine dello straniero detenuto.

3.1 Progetto “Diversificazione aziendale”

Il progetto che l'ARSIA ha attivato in concertazione con il PRAP ha come finalità di contribuire ad accrescere i livelli d'interazione tra pratiche ed esperienze di agricoltura sociale e i possibili rapporti con il sistema carcerario in Toscana, in un percorso progettuale che muove dalla marginalità per aprire ad occasioni di formazione per i detenuti, occupazione e integrazione nel mondo rurale, “facendo sistema”. Il progetto, a partire dall'esperienza di Gorgona, persegue l'obiettivo di attivare iniziative di sviluppo rurale attraverso il coinvolgimento degli istituti penitenziari toscani in percorsi di formazione, studio ed animazione, verificando al contempo la possibilità di inserimenti di detenuti ed ex detenuti in aziende agricole, in un primo momento coinvolgendo soprattutto quelle già impegnate o interessate all'agricoltura sociale. Il progetto si articola in uno sviluppo temporale che intende promuovere il coinvolgimento di attori e realtà dell'agricoltura sociale e del sistema carcerario (aziende, detenuti, operatori degli istituti, tecnici) attraverso azioni di informazione, animazione, consulenza e formazione. Effettuazione di interventi di natura agricola ed ambientale al fine di consentire la realizzazione di percorsi di reinserimento per giovani a rischio di esclusione e sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria tramite l'organizzazione di corsi di agricoltura biodinamica presso il terreno agricolo antistante il Centro di Giustizia Minorile di Firenze denominato Pellegrino Verde.

Articolo

4

Esecuzione penale esterna.

È intendimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Regione Toscana - considerato che l'ordinamento giuridico italiano attribuisce una specifica valenza all'esecuzione penale esterna, attraverso la previsione di misure alternative alla detenzione, nonché di sanzioni di comunità disposte dal giudice in sede di cognizione e attuate autonomamente dalla pena detentiva; considerato che le Raccomandazioni Europee auspicano lo sviluppo delle sanzioni di comunità come pene autonome comminate direttamente dallo stato di libertà - sviluppare adeguate politiche sociali, attraverso azioni dirette e/o indirette, anche di tipo sperimentale, che portino alla diffusione sul territorio regionale toscano di una progettualità diffusa per il sostegno delle persone in esecuzione penale esterna sia italiane che straniere. In particolare si intende svolgere una serie di azioni così delineate:

- Promuovere azioni di rete dei servizi; al fine di coordinare e razionalizzare meglio i servizi coinvolti è intenzione degli Enti firmatari promuovere tutte quelle azioni che portino alla creazione di tavoli consultivi a livello locale per una programmazione coordinata della progettualità locale volta verso le persone condannate, nonché per la gestione coordinata di servizi e progetti.

- Favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione penale esterna sia mediante la frequenza di corsi di formazione professionale che con progetti specifici di avviamento al lavoro.
- Svolgere azioni di sensibilizzazione con gli Enti statali e locali affinché contribuiscano alla individuazione di eventuali strutture idonee per lo svolgimento di attività di supporto alle azioni di reinserimento sociale di detenuti, ex detenuti e in esecuzione penale esterna nella comunità.
- Promuovere e sostenere tutte quelle progettualità che mirano a potenziare e sviluppare le condizioni di ammissibilità e fruizione alle misure alternative (alloggi, lavoro, attività di volontariato...) All’interno di tali progetti potrà essere utilizzata la formula del “contratto sociale” firmato dalla persona da inserire e dagli Enti di riferimento progettuale.
- Promuovere, in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore progetti individualizzati di attività di utilità sociale in favore della comunità di appartenenza, in riparazione del danno sociale procurato dalla commissione del reato.
- Favorire le intese tra i Tribunali, gli Uffici di esecuzione penale esterna, gli Enti territoriali e il Terzo settore al fine ampliare la possibilità, per i soggetti tossicodipendenti, di accedere alla sanzione del lavoro di pubblica utilità, prevista dall’art. 73, comma 5-bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
- Contribuire alla stesura di progetti di inclusione lavorativa ed alla realizzazione di iniziative, anche di tipo integrato, per favorire l’accesso alle sanzioni di comunità ai condannati che richiedono le misure alternative direttamente dallo stato di libertà con le procedure previste dall’art. 656 del cpp.

In analogia con i progetti regionali che hanno consentito l’inserimento della figura dell’operatore di rete negli Istituti penitenziari per adulti, promozione di nuove figure professionali, si prevede la sperimentazione di nuove figure anche socio-educative, qualora sorgesse il bisogno di utilizzare nell’ambito carcerario nuove figure professionali che favoriscano il reinserimento dei minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’A.G. Nell’immediato si prevede l’esecuzione di progetti di rete che prevedano la creazione sul territorio di nuove idonee figure educative capaci di dialogare e di fare da raccordo fra il personale socio-educativo della struttura penitenziaria e quello socio-educativo del territorio di riferimento, al fine di costituire progetti di reinserimento sociale sinergici fra le differenti realtà socio-educative che accompagnino i soggetti in carico dalla fase di prima entrata in struttura penitenziaria e/o detentiva alla fase di uscita sul territorio e reinserimento nel tessuto locale o accompagnamento al suo territorio di riferimento. Per i minorenni, ad integrazione del progetto educativo, le azioni di sostegno e accompagnamento nella fase delle dimissioni saranno garantite attraverso la rete di interventi e servizi socio-educativi presenti sul territorio.

Misure alternative e di sospensione del procedimento penale: si prevede di svolgere una progettualità condivisa volta al recupero del minore sottoposto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria attraverso l'espletamento dei provvedimenti stessi tramite forme di sospensione della pena, utilizzo di misure alternative e tramite inserimento dei minori e giovani adulti presso Comunità di recupero specifiche.

Attività di studio e di promozione per l'eventuale realizzazione di comunità per minorenni e giovani adulti a gestione mista come previsto dal D.Lgs. n. 272/89. Tali Comunità dovrebbero avvalersi di un'organizzazione di tipo familiare, prevedendo l'inserimento anche di minori non sottoposti a provvedimenti dell'A.G., tali da garantire la predisposizione di progetti personalizzati e mirati dal punto di vista educativo.

Verrà dato impulso al protocollo stipulato in data 23 luglio 2009 tra il Centro Giustizia Minorile e l'UISP per l'attivazione di iniziative di tipo formativo e ludico/sportive sia all'interno dell'I.P.M. di Firenze che per l'area penale esterna. Effettuazione di interventi di natura agricola ed ambientale al fine di consentire la realizzazione di percorsi di reinserimento per giovani a rischio di esclusione e sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria tramite l'organizzazione di corsi di agricoltura biodinamica presso il terreno agricolo antistante il Centro di Giustizia Minorile di Firenze denominato Pellegrino Verde.

In riferimento allo svolgimento di studi e ricerche, per quanto attiene al settore minorile, il Centro di Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria si impegna a mettere a disposizione della Regione Toscana, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, le informazioni connesse alla propria attività istituzionale ai fini delle elaborazioni statistiche di interesse regionale in materia di giustizia minorile e contestualmente la Regione Toscana si impegna a restituire al Centro di Giustizia Minorile, sotto forma di report o di pubblicazioni, i risultati delle elaborazioni statistiche effettuate.

La Regione Toscana, per lo svolgimento dell'attività sopra descritta, si avvale dell'Istituto degli Innocenti di Firenze ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 "Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza".

Relativamente all'attività di cui sopra le necessarie risorse finanziarie sono attivate da parte della Regione Toscana nell'ambito degli atti di programmazione previsti, ai fini della collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, dall'art. 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 sopracitata.

Le parti firmatarie concordano sulla necessità di riconoscere alla tematica delle vittime del reato un ruolo significativo nell'ambito di una cultura dell'esecuzione della pena e si impegnano a promuovere iniziative in tal senso nei confronti degli autori di reato e di sensibilizzazione delle comunità esterne.

In particolare, la Regione Toscana si impegna, attraverso raccomandazioni e sollecitazioni alle amministrazioni locali, a favorire l'accesso alle risorse del territorio da parte delle vittime e/o dei loro familiari.

Nell'arco del triennio di validità del presente accordo le parti concorrono all'attivazione di Uffici per la giustizia riparativa e mediazione penale sul modello sperimentale di "Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Sociale", progetto dell'Osservatorio permanente sulla Giustizia riparativa presso l'Ufficio del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Verrà favorita e potenziata la progettualità volta a creare sul territorio regionale toscano un servizio duraturo, da immettere a sistema, di mediazione penale minorile, al fine di poter intervenire sui minori artefici di episodi penali non gravi attraverso l'utilizzo di forme socio-assistenziali atte alla responsabilizzazione del minore dell'azione svolta senza dover ricorrere al procedimento giudiziario.

Articolo
Progetti specifici.

7

Come progetto specifico si intende un progetto rivolto a particolari strutture penitenziarie della Regione in ragione delle specifiche attività offerte per determinate categorie di utenza. Tra questi potranno rientrare, nel prosieguo di validità del presente protocollo, anche gli eventuali progetti sperimentali che verranno attivati e che, pur rivolgendosi a strutture penitenziarie e/o categorie di utenza determinate, daranno risultati positivi definibili "buone-prassi".

7.a Detenzione femminile e minori conviventi

Per rispondere adeguatamente alle necessità della popolazione detenuta di genere femminile si interverrà sulla razionalizzazione del circuito detentivo femminile per innalzare la qualità della progettazione trattamentale con particolare riferimento agli ambiti formativi, professionalizzanti e tesi al recupero del ruolo genitoriale.

7.b ICAM

Si rinvia ai precedenti punti 1.e e 1.g per la descrizione delle iniziative, nonché al protocollo specifico sulla istituzione di una Istituto a custodia attenuata per madri detenute.

7.c Genitorialità e Giardino degli incontri

Le parti firmatarie concordano sulla necessità di implementare ogni forma di intervento per agevolare i rapporti familiari; si intendono sviluppare progetti condivisi atti al mantenimento dei rapporti con le proprie famiglie da parte dei soggetti detenuti, nonché di eventuale supporto alle stesse se residenti sul territorio regionale, al fine di mantenere vivo il rapporto familiare fra la persona detenuta e la sua famiglia, e rendere così più umano il periodo detentivo da parte della persona detenuta e della sua famiglia. Nel caso di minori soggetti a misure penali saranno promosse azioni di sostegno alle famiglie finalizzate al potenziamento delle responsabilità genitoriali e allo sviluppo delle capacità comunicative e relazionali.

A tal fine si prevede l'utilizzazione presso la Casa Circondariale di Sollicciano della struttura del Giardino degli Incontri in coerenza con le finalità sottese alla sua ideazione e progettazione.

7.d Stranieri

In considerazione del sempre più alto numero di detenuti stranieri negli istituti del distretto, che provengono da aree geografiche sempre più diverse, sono state da tempo attivate esperienze di mediazione socio-linguistico-culturali con i progetti Immintegra e Re-immintegra finanziamenti dell'Amministrazione penitenziaria.

Alla luce dei positivi risultati dell'intervento, e della necessità di migliorare la sicurezza sociale sul territorio sia al momento della scarcerazione sia durante l'eventuale fruizione di misure alternative alla detenzione, alcune Amministrazioni locali, sensibili alla problematica hanno attivato ulteriori interventi di mediazione linguistico-culturale.

Valutato che l'intervento della mediazione ha realmente prodotto un miglioramento della vita detentiva e del clima relazionale interno e ha favorito la comprensione e la comunicazione nell'ambito dell'esecuzione penale esterna, le parti firmatarie si impegnano a valutare e promuovere l'ampliamento, nel rispetto delle proprie competenze e responsabilità istituzionali, dello strumento della mediazione culturale ai fini di una migliore fruibilità dei servizi erogati nell'ambito carcerario.

Le parti firmatarie si impegnano a valutare, promuovere ed eventualmente attivare il "Progetto Buon Ritorno" per favorire il rientro nei Paesi di origine dei detenuti stranieri senza permesso di soggiorno attraverso accordi bilaterali con gli stessi Paesi specie sulla rilevazione delle loro opportunità occupazionali e sulla relativa necessità formativa mirata che può essere garantita dalla Regione in proposito. Il Progetto prevede quindi una stretta consequenzialità tra la formazione mirata per il detenuto straniero garantita dalla Regione Toscana e concordata con il Paese di origine sulla base delle effettive possibilità occupazionali al momento del suo rientro.

7.e Sex offenders

Nella definizione e riorganizzazione dei circuiti penitenziari i condannati autori di reati sessuali sono collocati nella CC di Prato che da tempo sta lavorando sulla presa in carico di tale problematico target.

Il gruppo di lavoro dell'Istituto, con la consulenza scientifica di esperti, ha nel tempo elaborato programmi diversificati e sta attualmente definendo un ulteriore progetto che punta sulla differenziazione del trattamento per i detenuti che vi aderiscono.

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e la Regione Toscana si impegnano a collaborare su tale progetto attraverso:

1. programmazione di iniziative comuni di formazione congiunta tra operatori della giustizia e operatori degli EE.LL.
2. finanziamenti per la consulenza del progetto, professionalità specialistiche e per lo svolgimento delle attività trattamentali
3. presa in carico dei soggetti sex offenders sia per un adeguato sostegno alle famiglie d'origine presenti sul territorio sia per un progetto di accompagnamento al momento della dimissione dei residenti, sia essa per fine pena o per misura alternativa alla detenzione.

7.f Transessuali

Per questo target di utenza si è attivato un progetto specifico nell'Istituto di Empoli, sede che presenta idonee caratteristiche strutturali, sia quantitative che qualitative, da garantire un adeguato intervento specializzato e che è stata destinata al trattamento dei transessuali con D.M. 20 ottobre 2008. Il gruppo di lavoro costituito dall'Amministrazione penitenziaria sta elaborando una progettazione per la quale sono già stati attivati servizi della Regione (CIADIG - Centro Interdipartimentale Assistenza Disturbo Identità di Genere -Azienda ospedaliero universitaria di Careggi) soprattutto in considerazione dell'alta valenza sanitaria che l'intervento presuppone così come previsto nella legge regionale 15 novembre 2004, n. 63.

7.g Benessere del Personale

Le parti firmatarie, nel ribadire l'importanza del ruolo della polizia penitenziaria ai fini del trattamento dei detenuti e della sicurezza delle comunità locali, si impegnano a promuoverne e migliorarne i processi di integrazione e partecipazione sociale (alloggi, asili nido, accesso a centri sportivi e culturali...) analogamente a quanto accade per le altre Forze di Polizia.

La Regione Toscana si impegna a favorire l'accesso e la partecipazione della polizia penitenziaria alle offerte formative e, in particolar modo ai corsi di lingua straniera per favorire la comprensione e la comunicazione con il sempre più elevato numero di detenuti stranieri.

In particolare i percorsi di formazione congiunta saranno necessariamente curati nei progetti dedicati a specifiche tipologie di detenuti (sex offenders, transessuali, detenzione femminile...) con la consapevolezza che solo la piena conoscenza, da parte degli operatori tutti, delle peculiarità di cui queste specifiche tipologie di utenti sono portatori può garantire una offerta trattamentale adeguata.

Si impegna altresì, nel riconoscere il disagio per il raggiungimento di alcune sedi di servizio poco servite da una rete di comunicazione viaria, ad intervenire con progetti specifici per agevolare i trasporti, con specifico e particolare riferimento al raggiungimento degli Istituti dislocati sulle isole dell'arcipelago toscano.

Articolo 8
Protocolli per attività specifiche.

Per lo svolgimento di attività complesse che potrebbero anche vedere coinvolti soggetti non richiamati nel presente Protocollo operativo sarà possibile, per i singoli uffici afferenti ai soggetti qui firmatari, prevedere la stesura di “Protocolli di Intesa specifici”.

Articolo 9
Svolgimento studi e ricerche.

L’osservazione critica ed il monitoraggio sulla condizione degli Istituti Penitenziari e sulle attività trattamentali attivate rappresentano requisiti indispensabili per il conseguimento dei progetti affidati alla cooperazione interistituzionali da parte della Regione Toscana anche attraverso istituzioni da questa nominati.

Nella consapevolezza di ciò il Ministero si impegna a favorire la realizzazione di specifiche e condivise attività di ricerca.

Verranno svolte dai soggetti firmatari attività atte al monitoraggio della situazione penitenziaria della Toscana e della possibile evoluzione delle necessità nel medio - lungo periodo delle persone detenute e/o ex-detenute, nonché di studio delle soluzioni presenti o da prevedere. Il Ministero della Giustizia si impegna a fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati necessari allo svolgimento di tale azione. L’azione qui prevista si rivolge anche allo studio e monitoraggio dei progetti, anche sperimentali, che verranno attivati all’interno del presente protocollo, così da verificare l’effettiva capacità delle attività svolte.

In particolare, per quanto attiene al settore minorile, il Centro di Giustizia Minorile per la Toscana e l’Umbria si impegna a mettere a disposizione della Regione Toscana, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, le informazioni connesse alla propria attività istituzionale ai fini delle elaborazioni statistiche di interesse regionale in materia di giustizia minorile e contestualmente la Regione Toscana si impegna a restituire al Centro di Giustizia Minorile, sotto forma di report o di pubblicazioni, i risultati delle elaborazioni statistiche effettuate.

La Regione Toscana, per lo svolgimento dell’attività sopra descritta, si avvale dell’Istituto degli Innocenti di Firenze ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 “Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza”.

Relativamente all’attività di cui sopra le necessarie risorse finanziarie sono attivate da parte della Regione Toscana nell’ambito degli atti di programmazione previsti, ai fini della collaborazione con

l'Istituto degli Innocenti di Firenze, dall'art. 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 sopracitata.

Articolo 10
Monitoraggio, volontariato e terzo settore.

Le parti firmatarie effettueranno un monitoraggio ed una valutazione congiunta sulle varie attività e progetti gestiti dal volontariato e dal terzo settore.

Articolo 11
Comunicazione e documentazione.

Le parti firmatarie convengono sull'opportunità di migliorare la comunicazione e la documentazione di attività, progettualità ed iniziative specifiche per garantire una comunicazione integrata tra il sistema regionale toscano ed il sistema penitenziario attraverso l'utilizzo di nuovi media e delle nuove tecnologie.

Articolo 12
Ulteriori attività.

Nel periodo di validità del presente Protocollo operativo, i soggetti firmatari potranno attivare anche nuove azioni, progettualità e attività non menzionate negli articoli precedenti.

Le attività sopracitate non esulano le parti dal mantenere le attività esposte in questo atto.

Articolo 13
Definizione condivisa di progetti per Cassa Ammende.

Attesa la notevole carenza di risorse che grava sugli interventi che pur si rilevano necessari, le parti si impegnano a definire progetti di interesse comune che possono trovare attuazione anche attraverso le risorse della Cassa Ammende presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in linea con il regolamento della medesima cassa.

La definizione di tali progetti può essere operata attraverso una collaborazione attiva tra la Regione Toscana, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana ed il Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria.

Articolo 14 Cabina di regia regionale carcere.

Le attività della Regione Toscana saranno coordinate tecnicamente dalla Cabina di Regia Regionale Carcere istituita con Decisione di Giunta n. 57/2008.

Tale Cabina di Regia, così come richiamato nell'art. 2 del protocollo di intesa è integrata con la partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione Penitenziaria Regionale della Toscana, del Centro di Giustizia Minorile della Toscana, dell'Anci, Upi, Uncem, fatte salve le riunioni preliminari necessarie ai singoli soggetti istituzionali.

Articolo 15 Impegni e oneri.

Per la realizzazione dei progetti il Ministero della Giustizia si impegna a promuovere le condizioni necessarie affinché siano facilitate le attività concordate o comunque utili al reinserimento sociale dei detenuti, nonché alla mobilitazione delle risorse, anche finanziarie, necessarie per rendere possibile la partecipazione dei detenuti alle attività.

La Regione Toscana si impegna a sostenere la partecipazione degli Enti Locali territoriali alla mobilitazione delle risorse, anche finanziarie, necessarie per rendere possibile la partecipazione dei detenuti alle attività esterne.

La Regione Toscana e il Ministero della Giustizia si attiveranno per la ricerca delle strutture adatte a tale progettualità promuovendo il necessario coordinamento con gli Enti Locali e non, e se necessario concorrendo con le risorse da definire per la messa a disposizione delle stesse.

Articolo 16 Modalità operative.

I programmi di attuazione di ogni singolo progetto, nonché le modalità organizzative, operative e di eventuale erogazione finanziaria, verranno individuate in incontri specifici e periodici di programmazione attuazione e verifica da parte dei gruppi di lavoro istituiti per i singoli progetti, nonché tramite gli eventuali successivi atti amministrativi necessari.

Articolo 17
Durata.

Il presente Protocollo diviene operativo a partire dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di tre anni, rinnovabile d'intesa tra le parti.

Articolo 18
Disposizioni generali.

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente Protocollo Operativo.

Il presente atto rende operative le attività previste dal Protocollo di Intesa firmato in data.....dal Ministero della Giustizia e dalla Regione Toscana.

Protocollo d'intesa

Tra la Regione Toscana, il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro giustizia minorile della Toscana ed Umbria per l'applicazione del protocollo nazionale, sancito in conferenza unificata, relativo alla definizione delle forme di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario

Premessa

Visti gli artt. 3 e 32 della Costituzione che affermano il principio fondamentale di parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, per gli individui liberi e per gli individui detenuti, gli internati e per i soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti penali;

Visto l'art. 27 della Costituzione, ove è sancita la finalità rieducativa della pena;

Vista la Legge Costituzionale n. 3/01 di Riforma del Titolo V° della Costituzione e le Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (Conferenza Unificata Stato-Regioni del 19.03.08);

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche;

Visti gli articoli 3, 4, e 5 del Decreto Legislativo 22 giugno 1999 n. 230, ove sono definite le competenze in materia sanitaria ed in materia di sicurezza;

Visto il D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230;

Visto il D.P.R. 448/88 e il D.Lgs. 272/89 in particolare rispetto alla necessità che siano favoriti ed incrementati i rapporti di collaborazione e di integrazione tra i Centri per la Giustizia Minorile, le Regioni e gli Enti Locali nei settori importanti per gli interventi a favore dei soggetti minorenni;

Vista la legge 244 del 24 dicembre 2007 art. 2 c. 283-284, in attuazione del D.Lgs. n. 230/1999, che ha trasferito al Servizio Sanitario Nazionale le risorse relative all'assistenza sanitaria rivolta ai detenuti, agli internati e ai minorenni sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità Giudiziaria;

Vista la legge regionale n. 64/2005 per il Diritto alla Salute della popolazione detenuta ed internata in Toscana;

Visto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Centro di Giustizia Minorile del 2 maggio 2007;

Vista la Delib.G.R. n. 759/2007 per la costituzione del Gruppo Tecnico Interistituzionale per la Salute in Carcere;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, di rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità penitenziaria";

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ratificato dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 novembre 2008, con cui gli Enti in parola, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle proprie autonomie e delle specifiche potestà organizzative e programmatiche, definite dalle norme in vigore, si impegnano a garantire, in base al principio di leale collaborazione interistituzionale, la tutela della salute e il recupero sociale dei detenuti e degli internati adulti e dei minori sottoposti a provvedimenti penali, tramite interventi basati sulla qualità, sull'equità e sull'appropriatezza, assicurando in maniera omogenea interventi e prestazioni sanitarie, in grado di collocarsi in maniera armonica nel contesto dell'attuale organizzazione ed in attuazione dell'art. 7 del D.P.C.M. 1° aprile 2008;

Visto il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 al punto 5.6.2.7 a proposito di Salute in Carcere;

Vista la Delib.G.R. n. 693/2008 per la costituzione di un Centro Regionale di Coordinamento per la Salute in Carcere;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 57/08 per la costituzione di una Cabina di Regia Regionale con compiti di coordinamento di tutte le politiche e le tecniche intersettoriali in ambito penitenziario;

Visto il D. Dirig. reg. n. 144/2009 con il Modello organizzativo regionale ed aziendale in materia di salute in carcere;

Considerata la necessità di definire, nel rispetto dei principi sanciti nella Conferenza unificata Stato-Regioni del 20.11.08, le forme di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento

penitenziario e della giustizia minorile per garantire la tutela della salute ed il recupero sociale dei detenuti ed internati adulti e dei minorenni, nonché le esigenze di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari per adulti e degli istituti per minori;

Considerata inoltre la necessità di definire, nel rispetto dei propri confini di responsabilità delineati dalla normativa, gli obiettivi comuni ed irrinunciabili affinché si possa consolidare l'integrazione tra sistema penitenziario regionale, sistema della Giustizia Minorile e AA.SS.LL. al fine di garantire un livello omogeneo di assistenza alle persone detenute, internate e ai minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale, prendendo comunque atto delle differenze e specificità a livello locale;

La Regione Toscana, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Centro Giustizia Minorile della Toscana ed Umbria concordano quanto segue:

Di assumere reciprocamente, nel rispetto delle singole autonomie e competenze, i seguenti impegni:

1. riconoscimento del principio di leale collaborazione interistituzionale, quale strumento essenziale per l'attuazione dei dettati normativi in tema di Sanità penitenziaria, al fine di garantire in maniera sinergica la tutela della salute e del recupero sociale dei detenuti, internati e minori nonché l'esigenza di sicurezza all'interno delle strutture penitenziarie per adulti e minori;
2. riconoscimento e attuazione del principio della continuità dei percorsi terapeutici in conformità a quanto recepito nella prassi operativa del Sistema Sanitario Regionale, garantendo tale continuità dal momento dell'ingresso in istituto penitenziario, e nel caso di eventuali spostamenti dei detenuti in altri istituti penitenziari anche di altre Regioni e al momento della reimmissione in libertà;
3. mantenimento, per quanto possibile, da parte dell'Amministrazione Penitenziaria Regionale, dei livelli di capienza regolamentari negli Istituti Penitenziari regionali con l'individuazione rigorosa di celle per non fumatori;
4. attivare annualmente programmi di formazione ed aggiornamento congiunti tra il Personale dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Personale sanitario;
5. attivare programmi di formazione continua, con particolare riferimento al contesto ambientale e dalle specifiche variabili che influenzano lo stato di salute fisico e mentale, sia dei detenuti e dei minori, che del personale di polizia penitenziaria e socio-educativo;
6. predisposizione di un accordo specifico tra il Prap e la Regione per le problematiche bilaterali di confine che riguardano la gestione e la mobilità dei detenuti per motivi sanitari; (circuiti sanitari, ricoveri in CDT).

Di procedere secondo le seguenti modalità operative:

1. predisposizione nella prima fase di un idoneo sistema di ricognizione della realtà esistente da parte del Centro Regionale per la salute in carcere, in merito all'assistenza sanitaria negli istituti

penitenziari toscani sia sul piano delle risorse umane, economiche e strutturali attualmente utilizzate sia sul piano epidemiologico.

2. elaborazione da parte della competente struttura della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, in raccordo con il Centro Regionale per la salute in carcere, di proposte specifiche per la definizione delle modalità assistenziali e organizzative rispondenti alle esigenze di salute della popolazione detenuta/internata e minori ed alle diverse tipologie presenti in ogni singolo Istituto, garantendo i livelli minimi assistenziali in tutti gli Istituti penitenziari della Regione.

3. coinvolgimento, pur nel rispetto delle singole autonomie e competenze, delle realtà territoriali del Volontariato e del Terzo Settore che agiscono a vario titolo nelle carceri.

In particolare la Regione Toscana, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Centro Giustizia Minorile della Toscana ed Umbria concordano inoltre quanto segue:

Articolo 1

Tutela del diritto alla salute delle persone detenute, degli internati e dei minori in carico ai servizi della Giustizia minorile (area penale interna ed esterna).

All'interno delle strutture penitenziarie e nel quadro delle competenze dei servizi della Giustizia Minorile vengono attivati tutti gli interventi idonei alla tutela della salute delle persone detenute, degli internati e dei minori sottoposti a procedimento penale. Tali interventi vengono predisposti a cura delle Aziende Sanitarie Locali (di seguito denominate AA.SS.LL.) con la collaborazione, per quanto di competenza, dei Servizi dell'Amministrazione Penitenziaria e dei Servizi della Giustizia Minorile della Toscana.

A garanzia delle esigenze di sicurezza dell'A.P. adulti e degli istituti penali per minori (IPM e CPA) ed anche nel rispetto del principio di razionalizzazione delle risorse disponibili, il ricorso alle visite in ambiente ospedaliero ed i ricoveri programmati ex art. 11 dell'Ordinamento Penitenziario dei detenuti ed internati adulti sono da considerarsi un'eccezione, consentita solo quando non sia possibile assicurare in alcun modo la prestazione all'interno degli Istituti Penitenziari o con il ricovero presso il CDT di Pisa. La Regione si impegna ad allestire su un camper un servizio diagnostico polispecialistico fornito di TAC, ECOGRAFIA, ECG e RADIOLOGIA spostabile da istituto a istituto previa lista di prenotazione ed ad incrementare, laddove possibile, la telemedicina. Qualora le cure e gli accertamenti diagnostici non possano essere apprestati in ambito intramurario, essi saranno effettuati presso le strutture sanitarie esterne, secondo quanto previsto dal richiamato *art. 11 della legge 354/75* e dell'*art. 17 del D.P.R. 230/2000*.

Altrettanto dicasi per i ricoveri ospedalieri dei detenuti ed internati adulti che non possono essere effettuati presso i Centri Diagnostico Terapeutici esistenti.

Per i soggetti in misura alternativa (per i minori) dell'area penale esterna le prestazioni verranno garantite dalle AA.SS.LL. territorialmente competenti.

La richiesta di ricovero o visita specialistica esterna va presentata dal Presidio Sanitario intramurale alla Direzione dell'istituto con la specifica indicazione della necessità ed eccezionalità del ricorso a strutture extra moenia.

L'Amministrazione Penitenziaria, ai sensi degli *art. 11 della L. 354/75* e *art. 17 del D.P.R. 230/2000*, attiverà con urgenza le procedure di propria competenza in ordine alla traduzione ed eventuale piantonamento, riservandosi di effettuare le proprie valutazioni circa l'idoneità, sotto il profilo della sicurezza, della struttura individuata ad ospitare il detenuto.

Articolo 2

Individuazione dei locali ad uso sanitario.

L'Amministrazione Penitenziaria Regionale ed il Centro Giustizia Minorile (di seguito denominato CGM), si impegnano ad individuare ed a procedere alla consegna in uso a titolo gratuito dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività sanitaria negli II.PP e nei Servizi dipendenti dal CGM.

La rilevazione dei locali, effettuata congiuntamente dalle Direzioni degli Istituti di Pena, dal Responsabile del Presidio e dai servizi aziendali interessati, e la formalizzazione della stipula della convenzione, il cui testo è stato approvato nella Conferenza Unificata del 29.04.09, ai sensi dell'*art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 1° aprile 2008*, avviene a seguito della validazione congiunta al tavolo istituito presso il Prap tra il Provveditorato Regionale e l'Assessorato alla Sanità della Regione.

Qualora i locali suddetti non fossero ritenuti sufficienti o adeguati dai servizi preposti dalle AA.SS.LL. allo svolgimento dell'attività sanitaria o viceversa ritenuti indispensabili dall'Amministrazione Penitenziaria per inderogabili esigenze istituzionali, sarà cura delle direzioni delle strutture penitenziarie, in accordo con le AA.SS.LL. di competenza, individuare ulteriori e/o diversi spazi per conciliare le reciproche esigenze. Le proposte concordate a livello locale saranno esaminate congiuntamente per la definitiva approvazione dal Provveditorato Regionale e dalla Regione Toscana.

Il Presidio Sanitario deve poter disporre almeno di un ambulatorio medico principale, di un ambulatorio polispecialistico, di una stanza di degenza per l'isolamento sanitario e di una stanza (astanteria) di degenza per l'Infermeria.

A livello locale le parti si impegnano ad assicurare che i locali concessi ad uso sanitario, siano utilizzati specificamente ed esclusivamente a tal fine.

L'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari ad assicurare l'idoneità dei locali allo svolgimento delle funzioni sanitarie, evidenziati secondo un ordine di priorità nel verbale di constatazione sottoscritto, all'atto della presa in carico, tra il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria ed il Direttore dell'Istituto Penitenziario/Servizio minorile, sarà trasmesso dalla Direzione della struttura penitenziaria/Servizio minorile al Provveditorato regionale/(Direzione Centro Giustizia minorile).

L'Amministrazione penitenziaria Regionale, valutate e condivise le priorità in ambito distrettuale con la Regione Toscana, programma e dispone l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, compatibilmente con le risorse disponibili. Nelle more dell'attuazione del programma di interventi, l'Azienda Sanitaria si impegna comunque a continuare lo svolgimento dell'attività sanitaria all'interno della struttura penitenziaria e dei Servizi minori.

L'Amministrazione Penitenziaria e la Regione, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano ad individuare ed a realizzare nell'ambito dell'istituto di Pisa un apposito reparto (astanteria) destinato alla permanenza dei detenuti dimessi dal Centro Clinico ed in attesa della ritraduzione nella sede di provenienza, nonché dei detenuti assegnati all'istituto citato per avvalersi dei servizi polispecialistici del Centro Clinico, anche se non ricoverati in tale struttura.

Articolo 3 Strumenti di comunicazione dei Servizi Sanitari interni.

Le Aziende UU.SS.LL. predisporranno, ove non ancora effettuato, nei locali utilizzati per l'attività sanitaria, gli idonei strumenti telefonici, telematici ed informatici, necessari per il corretto espletamento dell'attività sanitaria, con costi a carico delle stesse Aziende UU.SS.LL. Le utenze saranno disponibili in locali situati, ove possibile, all'esterno dei reparti detentivi, individuati dalla Direzione dell'Istituto di Pena in accordo con il Responsabile del Presidio Sanitario e con modalità atte a consentire l'utilizzo esclusivamente al personale sanitario addetto. Al fine di garantire la sicurezza, evitando l'uso improprio da parte personale non abilitato, le utenze saranno dotate rispettivamente di un codice di abilitazione/disabilitazione delle chiamate e di una password di accesso.

Altresì le Aziende Sanitarie predisporranno la modulistica necessaria per l'espletamento dell'attività sanitaria.

Articolo 4 Riservatezza.

L'attività sanitaria, compresa la tenuta ed il trasferimento dei documenti clinici dovrà svolgersi tenendo conto del rispetto della procedura sanitaria e delle necessarie condizioni di riservatezza previste dalla normativa vigente ed in generale dalla relazione operatore sanitario-paziente.

In particolare lo svolgimento dei colloqui, le visite mediche, devono avvenire nel rispetto della corretta procedura sanitaria, delle condizioni di riservatezza e con l'eventuale ed eccezionale adozione di idonee misure di sicurezza, laddove ritenute indispensabili dalla direzione penitenziaria per tutelare l'incolumità e la sicurezza sia degli operatori che dell'utenza. Le eventuali richieste del

Sanitario di effettuare la visita senza la presenza del personale di polizia non possono essere accolte, in presenza di eccezionali e formali disposizioni dell'A.D. dell'Istituto.

Articolo 5

Autonomia professionale e rispetto delle norme dell'Ordinamento Penitenziario.

Le Direzioni degli Istituti Penitenziari e dei Servizi della Giustizia Minorile attueranno tutti gli interventi utili a garantire l'autonomia professionale degli operatori sanitari ed il corretto svolgimento dell'attività terapeutica e la continuità dei percorsi sanitari agevolando le procedure operative.

Gli operatori sanitari sono tenuti all'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza, previste nell'Ordinamento Penitenziario, nel regolamento di Esecuzione e di ogni altra disposizione impartita dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dal Provveditorato Regionale, dal Direttore dell'Istituto Penitenziario/Servizio minorile (art. 4, comma 3 D.Lgs. 230/1999, art. 3 comma 2 del D.P.R. 230/2000).

In particolare il Direttore dell'Istituto Penitenziario cura l'organizzazione ed il controllo dello svolgimento delle funzioni proprie dell'istituto e coordina, in accordo con il Responsabile del Presidio Sanitario l'interazione delle stesse con quelle sanitarie, comprese quelle che coinvolgono operatori non appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria e minorile, i quali svolgono i compiti loro affidati con la propria autonomia professionale (let. d Conferenza Unificata 20 novembre 2008).

Articolo 6

Carta dei Servizi.

Ai sensi dell'art 1 comma 3 del Decreto Legislativo 230/99, ogni Azienda Sanitaria Locale, nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, entro tre mesi dalla sottoscrizione del Protocollo adotta un'apposita Carta dei Servizi sanitari per detenuti e gli internati (e minori), tenuto conto degli schemi generali di riferimento adottati con D.P.C.M. del 19 maggio 1995 sulla base della L. 273/95 e del testo che verrà concordato nell'ambito del Centro Regionale per la salute in carcere.

Le Aziende Sanitarie Locali e l'Amministrazione Penitenziaria locale promuovono consultazioni con rappresentanze detenuti ed internati, che andranno sorteggiate in linea con quanto previsto dall'art. 67 dell'ordinamento penitenziario D.P.R. 230/00 e che resteranno in carica per un periodo di quattro mesi, e con gli organismi di volontariato per la tutela dei diritti degli utenti.

La Carta dei Servizi Sanitari si pone l'obiettivo di illustrare le prestazioni sanitarie erogabili ai detenuti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie all'interno dell'Istituto, in modo da consentire la conoscenza dei servizi previsti e facilitarne la fruibilità.

A tale scopo indica i compiti delle varie figure professionali presenti, segnala le modalità per accedere ai servizi sanitari e le regole comportamentali necessarie per consentire il miglior funzionamento dell'assistenza.

Il progetto è un percorso di informazione, una presa in carico ed accompagnamento interprofessionale rivolto alle persone che vengono arrestate e condotte in carcere o trasferite da altro Istituto. Quanto sopra deve essere integrato dalla presenza dei mediatori culturali e dall'apertura di uno sportello informativo.

Le varie Carte dei Servizi, una volta predisposte, dovranno essere portate a conoscenza del Centro Regionale per la salute in carcere, del PRAP e del CGM.

La Carta dei Servizi potrà essere aggiornata, a richiesta di una delle parti, per sopravvenute esigenze.

Articolo 7

Modalità di accesso degli operatori sanitari.

Il Referente Aziendale per la salute in carcere dell'ASL nel cui territorio trovasi l'istituto di pena o gli istituti di pena o IPM, fornisce previamente alla Direzione l'elenco nominativo del personale che dovrà accedere all'interno per svolgere le funzioni sanitarie, completo delle generalità, natura e durata dell'incarico.

Ciascun Operatore dovrà rilasciare, al momento di entrare un'autocertificazione nella quale sia dichiarato di non aver riportato condanne penali definitive di qualsivoglia natura, di non aver procedimenti penali a carico e di non aver familiari o conviventi tra la popolazione detenuta o internata. L'Operatore dovrà impegnarsi inoltre a segnalare per iscritto al Direttore dell'istituto tempestivamente l'eventuale sopravvenuta variazione di dette condizioni.

La Direzione rilascerà apposita autorizzazione preventiva ad accedere con il rispetto delle disposizioni regolamentari che disciplinano le modalità da adottare nei confronti di coloro che accedono all'interno dell'istituto. La Direzione darà notizia al Provveditorato dei nominativi del personale sanitario autorizzato.

La rilevazione ed il controllo degli accessi del personale sanitario operante è di competenza dell'Azienda USL che provvederà ad installare apparati di rilevamento o registri per la firma nell'ambito della sede penitenziaria.

I funzionari e/o dirigenti della Regione e delle AASSLL, che hanno la necessità di accedere all'interno di strutture penitenziarie, comprese nel territorio aziendale di competenza, per compiti di natura amministrativa quali verifiche ispettive, sopralluoghi, collaudi, accederanno con le modalità

di cui al comma 1. e previa autorizzazione del Direttore dell'istituto limitata ai locali concessi in uso alle ASL e temporaneamente determinata secondo le eventuali contingenze giustificative. Il controllo sull'accesso degli Operatori Sanitari alle strutture penitenziarie avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazioni con disposizioni a carattere continuativo.

L'accesso dei funzionari dell'Ufficio Igiene Pubblica in visita ispettiva igienico-sanitaria periodica, previa autorizzazione del Direttore dell'istituto non è sottoposta ad alcuna limitazione, in quanto l'attività ispettiva si estende a tutto l'istituto e non è limitata ai locali ad uso sanitario.

L'Amministrazione penitenziaria s'impegna a dare direttive ai rispettivi servizi per garantire che le modalità di accesso agli II.PP. e all'IPM non siano rallentate da prassi burocratiche e/o organizzative che condizionino il corretto svolgimento dell'assistenza sanitaria.

Eventuali problematiche connesse a comportamenti degli Operatori Sanitari pregiudizievoli all'ordine ed alla sicurezza dell'Istituto ed alla incolumità personale, incompatibili all'ulteriore prosecuzione degli accessi, dovranno essere tempestivamente segnalate dal Direttore dell'istituto al Direttore Generale dell'ASL per i provvedimenti di competenza ed all'interessato, nonché per conoscenza al Provveditorato Regionale dell'A.P.

Particolare e necessaria attenzione sarà rivolta per agevolare gli accessi dell'ambulanza e del personale del 118 per gli interventi urgenti di soccorso richiesti.

Articolo 8

Trattamento e condivisione dei dati.

A garanzia di una incisiva gestione sanitaria della persona detenuta o dei minori in carico e per permettere più adeguate valutazioni ed interventi sul piano trattamentale e rieducativo, i dati giudiziari e sanitari della popolazione detenuta adulta e dei minori in carico ai servizi del CGM, dovranno essere condivisi dagli Operatori del Servizio Sanitario e dagli Operatori penitenziari e della giustizia minorile, solamente per inderogabili finalità di sicurezza e/o per la predisposizione dei percorsi di reinserimento delle persone detenute e limitatamente a quei dati indispensabili per tali finalità, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso ai dati personali.

Per acquisire fotocopia della cartella clinica o di altra specifica documentazione occorre che il paziente formuli una richiesta ufficiale alla Direzione dell'Istituto che vaglierà la specifica motivazione e la sua posizione giudiziaria in merito alla necessità di un nulla-osta da parte dell'Autorità giudiziaria competente e trasmetterà la richiesta al Responsabile del Presidio Sanitario.

I relativi costi saranno a carico del richiedente secondo il regolamento aziendale in merito al rilascio di documentazione clinica che sarà rilasciata nelle modalità descritte in tale regolamento, a cura di personale dell'ASL, a cui competerà pertanto sia l'estrazione di copie che l'apposizione dell'autenticità degli atti.

La richiesta dovrà essere inoltrata dal richiedente o da altro soggetto tramite esibizione di delega scritta, salvo certificazioni o documentazioni sanitarie richieste da soggetti pubblici (pubbliche

amministrazioni, autorità giudiziaria) aventi diritto sempre nell'ambito delle normative vigenti sulla privacy. Per il personale del Nucleo di traduzione devono valere le norme di precauzione stabilite dall'OMS, che saranno oggetto di opportuna formazione.

Articolo 9 Polo di accoglienza.

Le parti firmatarie del presente Protocollo si impegnano a favorire, per quanto di competenza e tramite apposite linee guida, un percorso di informazione, presa in carico ed accompagnamento interprofessionale rivolto ai nuovi-giunti al fine di garantire standard minimi di vivibilità. Allo scopo di tutelare concretamente la dignità dei detenuti e l'umanità della pena, viene posto in essere una serie di iniziative volte a fronteggiare strategicamente le problematiche connesse con la carcerazione.

In presenza di motivate esigenze di carattere sanitario, sarà consentita l'apertura del blindato, compatibilmente con le valutazioni delle condizioni di sicurezza e giuridiche.

Le Aziende UUSLL competenti per territorio metteranno a disposizione del nuovo giunto un set provvisto di spazzolino da denti, dentifricio, shampoo, saponetta e disinfettante.

Articolo 10 Reparti ospedalieri per detenuti e stanze di ricovero.

La Regione si impegna ad individuare ed attivare tre punti ricovero ospedalieri (uno per Area Vasta) più uno presso l'A.O. di Careggi per patologie complesse, presso cui istituire reparti ospedalieri penitenziari o individuare una o più stanze di degenza protetta, dove allocare i detenuti e gli internati che necessitano di ricovero ordinario.

Il percorso dell'emergenza-urgenza segue la normale procedura di ricovero verso l'Ospedale più vicino, territorialmente competente rispetto alla sede dell'Istituto di pena.

La Regione di concerto con i responsabili delle AASSLL e delle Aziende Ospedaliere, al fine di tutelare la riservatezza dei detenuti avviati al P.S. ed anche per evidenti motivi di sicurezza pubblica, valuterà l'opportunità di creare dei percorsi di accesso "dedicati" ai detenuti inviati d'urgenza ai locali ospedali civili.

Il trasferimento e piantonamento verrà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei rispetto alle esigenze sanitarie di competenza del Medico e di quelle di sicurezza di competenza del

Coordinatore del responsabile del Nucleo traduzioni e piantonamenti, che provvederà a verificare i livelli di idoneità dei locali ove ubicare i detenuti.

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria si impegna a fornire la consulenza tecnica dei propri uffici per i lavori di modifiche strutturali che si rendessero necessari per la messa in sicurezza delle stanze di degenza destinate ai detenuti concordando con l'Azienda Sanitaria Locale le caratteristiche di un modulo tipo di stanza di degenza nonché le caratteristiche dei reparti penitenziari.

La Regione si impegna a garantire la disponibilità dei reparti per ricovero detenuti già esistenti al momento della stipula presso alcuni nosocomi civili ed ad attivare gradualmente le degenze detenuti presso alcuni nosocomi civili della Regione non più disponibili o mai messi in funzione (Empoli, Poggibonsi).

Articolo 11

Trasporti a mezzo autoambulanza.

Le spese per traduzioni a mezzo autoambulanza con appropriata motivazione sanitaria (ricoveri ospedalieri, visite specialistiche esterne, ricoveri presso CDT) sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre quelle per le traduzioni per esigenze diverse da quelle strettamente sanitarie (trasferimenti ad altri istituti penitenziari, udienze avanti A.G., traduzioni per permessi ex art. 30 O.P. ect) allorché il sanitario dell'Istituto in sede di nulla osta prescrive l'uso dell'ambulanza per il trasporto, sono da intendersi a carico dell'Amministrazione Penitenziaria.

Articolo 12

Procedura ricovero al CDT.

Per la procedura da seguire per i ricoveri al CDT di Pisa si rinvia a specifici accordi previsti al punto 6 degli impegni che le parti hanno reciprocamente convenuto in premessa di assumere.

Articolo 13

Fornitura di protesi.

La Regione, secondo i criteri definiti per i cittadini liberi, provvederà a garantire ai ristretti la fornitura di protesi dentaria in presenza di specifiche esigenze sanitarie, dello stato di indigenza, e di disagio sociale accertato e quando ricorrono le condizioni previste dalla Delib.G.R. 8 ottobre 2003, n. 163.

Altresì sarà garantita la fornitura di busti ortopedici (tipo Ortoflex) su richiesta specifica e motivata dell'ortopedico, quando risultano attestate le condizioni di invalidità civile almeno al 34%, del Cpap per la sindrome da dispnea notturna severa.

Articolo 14 Campagne di prevenzione.

Le parti si impegnano, sempre per quanto di competenza e coinvolgendo anche il personale penitenziario, ad attivare congiuntamente campagne di prevenzione mirate, per esempio, a contrastare: la sedentarietà, l'alimentazione scorretta, il fumo ed altri comportamenti a rischio, una cattiva igiene orale.

Allo stesso modo dovranno essere garantite condizioni ambientali e di vita rispondenti ai criteri di rispetto della dignità della persona ed in questo contesto acquisiscono una rilevante importanza l'acquisizione degli interessi affettivi ma anche il sovraffollamento in un contesto talora vetusto, l'eterogeneità di provenienza, la conoscenza casuale e coatta, le condizioni microclimatiche, il disagio psichico, i comportamenti autolesionistici, l'uso promiscuo di oggetti e servizi, la tossicodipendenza, l'infezione da HIV ecc.

Articolo 15 Programmi di intervento terapeutico-trattamentali per detenuti con problematiche complesse.

Riguardo ai detenuti portatori di particolari problematiche sanitarie (disturbi psichiatrici, AIDS ecc.) o rispetto ai quali le esigenze di intervento terapeutico riabilitativo siano particolarmente elevate e/o connesse a quelle trattamentali, le parti concordano di impegnarsi a sviluppare percorsi ad alto contenuto di integrazione interdisciplinare, anche attraverso attuazione di progetti specifici attuati in collaborazione congiunta.

In riferimento alle linee guida sulla gestione del rischio suicidario, approntate di concerto con il Centro Regionale per la Salute in carcere, si rende necessario attivare un sistema di sorveglianza epidemiologica attraverso l'osservazione dei detenuti e minori nuovi giunti e la valutazione periodica delle condizioni di rischio.

L'Amministrazione Penitenziaria metterà a disposizione dell'Osservatorio Epidemiologico Permanente, istituito con Delib.G.R. n. 759/2007, i dati quantitativi relativi ad eventi critici con particolare riferimento ai tentativi di suicidio sventati a cura del personale penitenziario.

Articolo 16 Programmi di formazione congiunta.

La Regione organizza e gestisce i programmi di formazione continua rivolti al personale sanitario operante nei presidi Sanitari Penitenziari, con particolare riferimento all'analisi del contesto ambientale ed alle specifiche variabili che influenzano lo stato di salute fisico e mentale dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, nonché a quanto previsto dall'art. 8 del presente protocollo.

A tali corsi potranno partecipare, qualora ritenuto utile da entrambe le Amministrazioni, anche gli operatori penitenziari, che svolgono la propria attività a diretto contatto con gli operatori sanitari.

Ai corsi organizzati dall'Amministrazione Penitenziaria per i propri dipendenti potranno partecipare per le stesse motivazioni sopra richiamate, anche gli operatori del servizio sanitario.

Articolo 17 Continuità dei percorsi di cura.

Al fine di garantire la continuità dei percorsi di assistenza e di cura, verrà salvaguardato il patrimonio di competenze e di conoscenze specifiche degli Operatori sanitari attualmente in servizio. Parte integrante del suddetto protocollo è la rivisitazione dei compiti professionali degli Operatori Sanitari in applicazione dei principi ispiratori della Riforma citata.

In caso di collocamento in comunità terapeutica disposto dall'Autorità Giudiziaria, verrà evitato, per quanto possibile, il ricorso a strutture residenziali ubicate fuori regione.

Articolo 18 Individuazione del modello organizzativo per la presa in carico dei minori\giovani adulti sottoposti a procedimento penale con problematiche sanitarie.

Nell'A.S.L. competente per territorio sarà presente un'equipe costituita dalle diverse figure professionali (Servizi di Psicologia, Ser.T, DSM) che si attiverà in modo integrato nella valutazione e successiva presa in carico del minore o giovane adulto segnalato dal Gruppo multiprofessionale presente nei Servizi della Giustizia Minorile (CPA, IPM), formato da personale sanitario e personale del CGM, con compiti di valutazione integrata (GIV). L'equipe dovrà essere costituita entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo. Nel caso il minore sia affidato all'USSM e si sospettano problematiche sanitarie, sarà lo stesso USSM a contattare l'equipe dell'ASL di competenza e segnalare il caso affinché venga effettuata la valutazione, previo consenso informato dei genitori, oppure richiesta scritta da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Il personale sanitario dell'Azienda USL (Medico e Psicologo) che presta servizio presso l'Istituto Penale per i Minorenni effettua rispettivamente sia la visita medica che il colloquio psicologico di primo ingresso, integrando gli esiti di tale attività con gli elementi forniti anche dagli Operatori dei Servizi minorili afferenti al Centro Giustizia Minorile. Verranno segnalati alla Direzione dell'IPM e

del CPA i minori o giovani adulti per i quali si rende necessario un approfondimento di tipo specialistico da parte dell'UO di Neuropsichiatria Infantile e/o Ser.T. Gli Specialisti, a loro volta, effettueranno una valutazione di tipo diagnostico del minore e /o del giovane adulto rispetto all'eventuale necessità di invio in comunità terapeutica, tramite il rilascio di idonea certificazione, o di altra tipologia di intervento da porre in essere.

In caso di collocamento in comunità i servizi sanitari specialistici provvederanno ad individuare la comunità, se competenti territorialmente, in collaborazione con i Servizi Minorili del C.G.M., oppure provvederanno a richiedere l'intervento alle Unità Territoriali degli EE.LL. competenti, per assicurare la presa in carico e la continuità dell'intervento al momento della dimissione del minore dall'IPM o CPA. A seguito della dimissione del minore e/o giovane adulto dall'IPM e dal CPA dovrà proseguire la collaborazione interistituzionale instaurata con i Servizi Minorili all'interno delle strutture suddette. In caso di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità dalla libertà, la Direzione dell'Ufficio Sociale per i minorenni, sentito lo Psicologo dell'Azienda USL che presta servizio presso l'USSM, provvede a contattare il Servizio di Neuropsichiatria infantile e/o Ser.T di competenza territoriale.

Il Personale di tali servizi effettuerà una valutazione di tipo diagnostico del minore e/o giovane adulto rispetto all'eventuale necessità di invio in comunità terapeutica, tramite il rilascio di idonea certificazione, e/o l'adozione di altre tipologie di intervento che potranno all'uopo essere individuate.

I suddetti Servizi Specialistici provvederanno ad individuare la comunità se competenti territorialmente, o tramite la richiesta di intervento alle Unità Territoriali degli EE.LL. competenti al fine di garantirne la presa in carico e la continuità dell'intervento.

Nel caso di applicazione della messa alla prova ex art. 28 D.P.R. 448/1988, e/o di affidamento in prova al servizio sociale con collocamento in comunità di tipo terapeutico, in base alla legge 354/75, l'intervento da adottare viene, a priori, concordato tra l'USSM ed il Servizio specialistico dell'Azienda USL di riferimento (Neuropsichiatria infantile e/o Ser.T.).

L'inviduazione della comunità terapeutica viene effettuata, anche in questo caso, a cura dei Servizi Specialistici dell'Azienda USL che si potranno avvalere della collaborazione dei Servizi minorili afferenti al C.G.M.

Articolo 19 Protocolli locali.

Al presente Atto faranno seguito i protocolli operativi locali che verranno stipulati tra le direzioni degli Istituti Penitenziari, le direzioni dei Servizi della Giustizia Minorile e le Direzioni delle AA.SS.LL. competenti, alla luce del presente Protocollo d'Intesa.

Nei Protocolli locali verranno individuate tutte le soluzioni organizzative idonee a sviluppare la collaborazione nel rispetto delle diverse competenze e che renda trasparente il rapporto tra cittadino detenuto e minore sottoposto a procedimento penale e le istituzioni preposte.

In tal senso le parti suddette opereranno lo scambio puntuale preventivo di tutte le disposizioni di rilevanza organizzativa che possono avere riflessi nella gestione dell'ambito penitenziario e di quello sanitario al fine di attivare un costante processo di condivisione, coordinamento e monitoraggio.

I Protocolli locali, una volta predisposti, dovranno essere portati a conoscenza del Centro Regionale per la salute in carcere, del PRAP e del CGM per l'approvazione.

Articolo 20 Centro Regionale per la salute in carcere.

Il Centro Regionale per la Salute in Carcere, istituito con deliberazione della Giunta Regionale, svolgerà le funzioni previste dalla Delib.G.R. n. 693/2008, e parteciperà al monitoraggio del presente Protocollo, fornendo pareri e chiarimenti in merito.

Potrà inoltre proporre ai soggetti sottoscrittori del presente atto, in accordo con le Aziende interessate, eventuali modifiche e integrazioni al presente Protocollo.

Articolo 21 Monitoraggio e valutazione degli interventi attuativi.

Tutti gli accordi e le iniziative elaborate ai sensi del presente Protocollo, miranti all'attuazione di quanto previsto dalle Linee di indirizzo di cui agli allegati A) e C), parte integrante del D.P.C.M. 1° aprile 2008, sono sottoposti al monitoraggio ed alla valutazione da parte dei soggetti sottoscrittori del presente atto, che, anche avvalendosi del Centro Regionale per la Salute in Carcere, sulla base delle eventuali criticità rilevate anche attraverso la valutazione dei dati dei sistemi informativi operanti, provvedono a proporre le azioni e gli strumenti corretti al miglioramento dell'efficacia degli interventi sanitari i più appropriati.

Articolo 22 Detenuti disabili e/o portatori di handicap.

Particolare cura verrà assicurata ai detenuti disabili e/o portatori di handicap all'interno delle strutture penitenziarie.

L'Amministrazione penitenziaria si attiverà per evitare, ove possibile, che i predetti detenuti siano allocati in istituti e/o in reparti dove la presenza di barriere architettoniche rappresenti un limite alla loro integrazione.

L'assistenza ai disabili durante gli spostamenti ex art. 11 O.P. e 17 D.P.R. 230/2000 (in carrozzella o dal proprio letto se invalido) competerà al personale socio-sanitario dell'ASL.

Articolo 23

Formazione dei detenuti alimentaristi addetti alla cucina.

L'Amministrazione Penitenziaria e il CGM, nel rispetto della Delib.G.R. 21 luglio 2008, n. 559 con la collaborazione della Regione Toscana, delle AA.SS.LL. territorialmente competenti e delle rispettive Province, promuoveranno corsi di formazione professionale e di aggiornamento on the job in materia di igiene degli alimenti destinati ai detenuti che sono addetti alla manipolazione di generi alimentari.

Al termine del corso, come previsto dalla normativa verrà consegnato il relativo attestato di frequenza.

Articolo 24

Mezzi di coercizione fisica.

La sorveglianza sulla coercizione fisica, disposta eccezionalmente dal medico ai sensi dell'art. 82 del Regolamento di Esecuzione e dell'art. 41 dell'Ordinamento Penitenziario, nel rispetto di quanto previsto nel PSR 2008-2010 è affidata al controllo costante dei medici del presidio sanitario dell'Istituto Penitenziario.

L'acquisto dei mezzi di coercizione fisica, di cui all'art. 82 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 compresi i letti è a carico del servizio sanitario nazionale.

Articolo 25
Aggiornamento.

Il presente Protocollo potrà essere aggiornato su richiesta delle parti firmatarie. Alla scadenza di tre anni, in assenza di proposte di revisioni e di intervenute modificazioni legislative, il presente atto si intenderà tacitamente rinnovato.

Protocollo d'intesa

Tra

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

La Regione Toscana

Il Presidente del tribunale di sorveglianza

L'Opera della divina provvidenza madonnina del grappa di Firenze

L'Istituto degli innocenti di Firenze

per la creazione di una

Sezione A custodia attenuata per detenute madri

VISTO

- L'art. 27 della Costituzione che ribadisce il principio secondo il quale "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
- La legge 354/75 e successive modificazioni - Ordinamento penitenziario;
- Il D.P.R. n. 230/2000 - Regolamento di Esecuzione della legge 354/75;
- L'art. 275 c.p.p. che, salvo eccezionali circostanze, esclude la custodia cautelare in carcere per le donne incinte o madri con prole convivente di età inferiore a tre anni;
- L'Art. 146 c.p. che prevede il differimento obbligatorio della pena se questa deve aver luogo nei confronti di donna incinta o di donna che abbia partorito da meno di sei mesi;
- L'Art. 147 c.p. che prevede il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena nei confronti di donna che abbia partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno;
- La Legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- La Legge 23 dicembre 1997, n. 451, "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia";
- La Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- La legge n. 40/2001, che introduce nell'ordinamento penitenziario nuovi tipi di misure alternative per donne madri, nonché modalità di assistenza all'esterno dei figli minori;
- La L.R. n. 31/2000 "Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti all'attuazione delle politiche di promozione rivolte all'infanzia";
- La convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle nazioni Unite il 20 novembre 1989;
- La Convenzione di New York sui diritti dei bambini (L. 176/1991);
- La Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei bambini (1996), promossa dal Consiglio d'Europa e ratificata dall'Italia con L. 77/2003;
- La risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare, e la raccomandazione R (2000) 1469 sulle madri ed i neonati in carcere;
- Le Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'A.G. approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le regioni, gli enti locali ed il volontariato in data 19 marzo 2008;
- Le conclusioni del Programma esecutivo d'azione n. 25 "Detenzione al femminile" contenuto nella Direttiva del Ministro della Giustizia dell'anno 2005, e lo schema-tipo di regolamento interno per

reparti detentivi femminili, prodotto dal gruppo di lavoro e diffuso con circolare n. 0308268-2008 del 17 settembre 2008;

CONSIDERATO

- che, per fruire del diritto di essere accuditi dalla propria madre, i bambini sono costretti a rimanere in carcere nel periodo più delicato della loro crescita, in una situazione di deprivazione di stimoli idonei ai loro bisogni, nonostante le risorse impiegate, l'impegno degli operatori, dei volontari e del terzo settore;
- che, al fine di creare le condizioni per un buon sviluppo futuro delle competenze sia affettivo/relazionali che cognitive, è necessario che nei primi anni di vita si creino le condizioni per favorire un atteggiamento di sicurezza e di fiducia di base e una progressiva consapevolezza della propria identità;
- che è necessario attenuare gli effetti negativi della detenzione della madre sullo sviluppo psicofisico dei bambini;
- che i paesi europei sono richiamati all'impegno di sviluppare "unità di piccole dimensioni chiuse o semi chiuse con il sostegno dei servizi sociali,.... in cui i bambini possano essere accuditi in un ambiente a misura di bambino e dove l'interesse del minore sia preminente";
- che, in attuazione delle risoluzioni europee e delle previsioni normative italiane, occorre promuovere azioni capaci di cogliere gli aspetti di specificità e tipicità proprie delle donne detenute ed in particolare di quelle con figli;
- che si rende indispensabile realizzare un percorso di reinserimento e di recupero della maternità attraverso l'offerta di servizi che non vanifichino il senso e la finalità della legge e che garantiscano la tutela della coppia mamma-bambino;
- che gli enti citati pongono a fondamento del proprio mandato le persone, i loro diritti, l'elevazione dell'istruzione, la protezione della salute, nonché il sostegno e lo sviluppo del coinvolgimento attivo della società nell'azione di risocializzazione;

ATTESO CHE

Il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana hanno sottoscritto il un Protocollo d'intesa che ribadisce la comune volontà di collaborazione istituzionale;

L'Amministrazione Penitenziaria, la Regione Toscana, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze e gli Enti sottoscrittori, ognuno per le proprie competenze, si impegnano a produrre atti amministrativi ed azioni politico-sociali idonee a rendere operativa una sezione a custodia attenuata per donne detenute con bambini conviventi.

SI CONVIENE

- di avviare un progetto sperimentale che prevede la creazione di una Sezione a Custodia Attenuata, ove verranno ristrette donne imputate o condannate, che abbiano con sé bambini sino a tre anni, presso l'immobile di proprietà dell'Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa, sito a Firenze, in via Pietro Fanfani, n. 17. L'ICAM è ubicato nel territorio fiorentino;
- di costituire, pur nel riconoscimento dell'autonomia di ogni soggetto e nel rispetto delle competenze esclusive, un ampio coordinamento interistituzionale, a garanzia della realizzazione del progetto trattamentale e pedagogico all'interno della struttura.

IL PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA TOSCANA

quale organo decentrato del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con competenza regionale di coordinamento delle attività degli Istituti e degli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna, si impegna nella gestione della Casa a custodia attenuata di madri detenute con figli minori da zero a tre anni, attraverso:

- il trasferimento delle madri detenute e dei bambini dalle sezioni femminili alla suddetta struttura esterna al carcere;
- l'organizzazione interna della struttura secondo un modello di tipo comunitario;
- la presenza di personale di Polizia penitenziaria in abiti civili;
- l'individuazione dei criteri per la selezione del personale, da avviare ad idoneo percorso formativo, prima di essere impiegato nella casa a custodia attenuata per madri detenute;
- l'individuazione di un referente per la supervisione delle attività di supporto psicopedagogico alla diade madre-bambino e di counseling e orientamento per il reinserimento socio-lavorativo delle madri;
- l'accesso garantito ai servizi del territorio per i minori ospiti;
- l'individuazione delle risorse economiche necessarie, per l'adeguamento della struttura d'intesa con Regione Toscana, così da pervenire entro il giugno 2010 alle azioni necessarie per avviare il progetto nonché per la realizzazione delle attività trattamentali che verranno definite.

LA REGIONE TOSCANA

che, a seguito delle modifiche attuate dalle Legge Costituzionale 3/2001 al Titolo V della Costituzione italiana, assume il ruolo di programmazione, coordinamento e attuazione di una serie di materie a competenza esclusiva o concorrente, fra cui la tutela della salute dei cittadini residenti in regione, o ivi domiciliati per l'esecuzione della pena, garantendo equità di trattamento in termini di salvaguardia della salute, alimentazione, promozione dell'istruzione e formazione, inserimento nel mondo del lavoro, si impegna a sostenere l'istituzione e il successivo progetto trattamentale della casa a custodia attenuata, attraverso:

- il coinvolgimento degli EELL territoriali per le attività istituzionali di specifica competenza;
- l'attivazione di una rete di supporto dei servizi del territorio, atta a garantire le finalità di salvaguardia del bambino e della diade madre-figlio enunciate dal presente protocollo;
- il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione degli obiettivi condivisi;
- l'individuazione delle risorse economiche necessarie per l'adeguamento della struttura, d'intesa con Provveditorato regionale, così da pervenire entro il giugno 2010 alle azioni necessarie per avviare il progetto;
- l'individuazione di risorse economiche per il sostegno dei progetti educativi e di inserimento sociale previsti dal Progetto pedagogico d'Istituto.

L'OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA MADONNINA DEL GRAPPA - ONLUS

che vanta lunga esperienza e massima attenzione alla salvaguardia dell'infanzia, alla tutela della maternità, all'opera di reinserimento sociale della popolazione detenuta, si impegna a:

- cedere in comodato d'uso l'immobile sito in via Pietro Fanfani, n. 17, Firenze, al fine di realizzare in detto immobile la Casa a custodia attenuata per madri detenute con figli minori da zero a tre anni, oggetto del presente Protocollo d'intesa;
- concorrere alla realizzazione e gestione del progetto, con riferimento alle attività trattamentali che andranno previste nel progetto pedagogico dell'istituto.

L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

che fin dalla prima metà del '400 si occupa dell'assistenza dei fanciulli, approfondendo ed affinando il proprio impegno fino a diventare un centro di servizi e attività diversificate di tutela e supporto di minori e gestanti e madri con figli, nonché centro di documentazione, ricerca e analisi, formazione in materia di infanzia, adolescenza, famiglia, si impegna a;

- proporre e realizzare un progetto formativo congiunto destinato:

> al personale di ogni ordine e grado, che, selezionato in base ai criteri stabiliti dal Provveditorato regionale, sarà poi avviato in servizio presso la Casa a custodia attenuata per madri, seguendo il progetto nelle sue diverse fasi fino alle verifiche periodiche;

> al personale degli EE.LL e Terzo Settore che a vario titolo saranno coinvolti nel progetto.

ICAM ESTIVO

Nell'ambito del progetto di recupero complessivo dell'isola di Pianosa l'Amministrazione Penitenziaria e la Regione Toscana si impegnano a favorire l'avvio di una esperienza, a carattere sperimentale, che preveda il trasferimento temporaneo, durante il periodo estivo, dei bambini conviventi con le madri detenute nelle ICAM, secondo un dettagliato progetto che verrà definito congiuntamente.

GRUPPO PROGETTO INTERISTITUZIONALE

Verrà costituito tra Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e Regione Toscana, Tribunale di Sorveglianza, Opera della Divina provvidenza, Istituto degli Innocenti di Firenze, un gruppo di progetto interistituzionale, che promuoverà la più ampia partecipazione degli enti e/o associazioni del territorio curando la gestione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi. Tali interventi sono predisposti e attivati in coerenza con il progetto pedagogico elaborato dall'Amministrazione penitenziaria che assume la funzione di coordinamento di tale gruppo.